

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

265^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia,
indi del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Pag. 13075

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 13075
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 13075
Presentazione di relazione 13075

Discussione:

« Modifica dell'articolo 322 del Codice penale militare di pace » (1299), d'iniziativa dei senatori Martinazzoli e Coppola;

« Modifica dell'articolo 323 del Codice penale militare di pace » (1320), d'iniziativa dei senatori Coppola e Martinazzoli.

Approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: « Modificazioni agli articoli 322 e 323 del Codice penale militare di pace »:

ENDRICH 13097

FILLIETROZ, *relatore* Pag. 13103
LICINI 13096
MARIANI 13096
MARTINAZZOLI 13099
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 13103
PETRELLA 13101

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Istituzione di Corti d'onore » (389):

COPPOLA 13084
FOLLIERI, *relatore* 13085, 13091
LICINI 13076, 13094
LUGNANO 13083
MARIANI 13081, 13093
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 13088, 13092
PETRELLA 13093
VALITUTTI 13079, 13092

INTERROGAZIONI

Annunzio 13104
Ritiro 13110

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ABIS, DERIU, PALA e LIGIOS. — « Istituzione della Provincia di Oristano » (1545);

SAMMARTINO, SANTI, COLELLA e LA PENNA. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (1546).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

GATTONI ed altri. — « Norme sulla cittadinanza » (1510), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

DEL PACE ed altri. — « Modifiche e integrazioni alla legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice » (1504), previo parere della 2ª Commissione;

DE MARZI. — « Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice » (1514), previo parere della 2ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2ª (Giustizia):

VEDOVATO. — « Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, relativi alla prerogativa dell'inviolabilità dei parlamentari » (1498).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Pecoraro ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con Scambi di Note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973 » (1423).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio an-

nunciate nella seduta del 26 febbraio 1974 — Documento IV, nn. 103, 104, 105, 106 e 107 — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione di Corti d'onore » (389)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Corti d'onore ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Primo iscritto a parlare è il senatore Licini. Ne ha facoltà.

LICINI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che andiamo esaminando parte da un movente indubbiamente meritevole di considerazione: il rigorismo formale della nostra legge per la materia che è qui in discussione (la diffamazione a mezzo stampa), un rigorismo che si è accentuato per effetto dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, non sempre corrisponde a quello che sarebbe l'intento di una società moderna. La collisione degli opposti interessi della libertà di informazione e di cronaca e della tutela della dignità del cittadino ha necessità di trovare, e cerca di trovare spesso, una via d'uscita in un sistema meno rigoroso nelle sue conseguenze, in un sistema cioè che valga ad appagare l'esigenza della libertà di informazione e di cronaca, di cui prima abbiamo parlato, e nel contempo, senza conseguenze irreparabili, valga a tutelare la dignità del cittadino. Da ciò la validità di questo istituto che viene proposto all'esame del Senato. D'altra parte non si tratta di un istituto nuovo; infatti nell'articolo 596 del codice penale e nella regolamentazione degli articoli 9 e 12 delle disposizioni di attuazione si ha già la figura del giurì d'onore che — penso — corrisponde agli stessi intenti ed alle stesse esigenze che dianzi ho brevemente ricordato.

Ebbene, una volta che esisteva questo istituto, ci viene spontanea una domanda: era

necessario coniare un nuovo istituto, od era più opportuno e più produttivo adeguare quello esistente alle necessità particolari dei reati di diffamazione a mezzo stampa? Vi era la necessità di creare un nuovo istituto o si poteva, forse più opportunamente, adeguare quanto già esisteva alle necessità particolari che si volevano soddisfare?

È una domanda questa che nasce spontanea in chi legge il testo del disegno di legge in considerazione. I dubbi che si prospettano a modesto avviso di chi vi parla si inquadrano in un triplice ordine di domande: il giurì d'onore poteva o non poteva essere adeguato al caso in considerazione? L'esistenza di questo istituto, che non è cancellato per effetto di questa norma, viene ad essere superata col disegno di legge in esame? Vi sono dei vantaggi particolari nel sistema previsto dal disegno di legge in esame rispetto al giurì d'onore o vi sono degli svantaggi nel sistema coniato col disegno di legge in esame rispetto a quello precedente del giurì d'onore? È questa una triplice articolazione di domande che mi permetterò di sottoporre alla considerazione dei colleghi.

Innanzitutto ritengo che non sia esatto dire che per i reati di diffamazione a mezzo stampa questo sistema sostituisce ed esclude quello del giurì d'onore. Invero non vi è alcuna norma che vieti di ricorrere al sistema previsto dagli articoli 9 e 12 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: permangono entrambi i sistemi e permarranno in pratica perchè il fatto che nel sistema attualmente all'esame vi è obbligatorietà nella scelta dei membri della corte all'interno di organismi predisposti e bloccati, mentre nel giurì d'onore vi è una libertà di scelta potrebbe portare i soggetti, offensore ed offeso, ad accedere al sistema di cui alle norme di attuazione anzichè a quello di cui stiamo discutendo.

Ho accennato prima alla questione dei vantaggi di un sistema rispetto all'altro, cioè del sistema vigente del giurì d'onore o del sistema nuovo delle corti d'onore. Ebbene, vi sono dei vantaggi nel disegno di legge che stiamo esaminando; ad esempio vi è una precisazione per quanto riguarda la scelta dei membri della corte d'onore che dà una spe-

cializzazione agli stessi, rendendo più adeguato il giudizio alla materia del contendere. Inoltre è prevista l'estinzione del diritto al risarcimento dei danni per cui realmente il disegno di legge pone l'accento sulla soddisfazione morale escludendo ogni possibilità di — usiamo una parola impropria — ricatto economico. Vi è una maggiore celerità di decisione per l'abbreviazione dei termini rispetto a quelli che vigono per il giurì d'onore. Vi è, in correlatività con la rinuncia implicita ad ogni richiesta di risarcimento danni, la pubblicità alla decisione che costituisce l'appagamento, la soddisfazione per l'offeso una volta che la corte d'onore abbia accertato che l'offesa era ingiusta. In particolare ed in più vi è la possibilità di ricorso alla corte d'onore in ogni caso di offesa, indipendentemente dal caso si tratti di fatto determinato. Quindi anche l'offesa generica è portabile al vaglio della corte d'onore mentre questo non vi era con il giurì d'onore. Sono questi dei fatti indubbiamente positivi nella valutazione del testo in esame. Vi sono però anche degli svantaggi in questo disegno di legge rispetto al vecchio giurì d'onore, e vorrei dire anche delle imperfezioni. L'articolo 1 per esempio nel testo che andiamo ad esaminare va un po' chiarito, a mio avviso, se non altro in funzione interpretativa affinché cioè un qualche cosa rimanga dei lavori parlamentari che valga eventualmente a chiarire il valore di questo disegno di legge in sede di sua pratica applicazione; laddove cioè all'articolo 1 si pone il principio della deferibilità alla corte d'onore delle questioni attinenti ad apprezzamenti apparsi sulle pubblicazioni periodiche o non periodiche anche se clandestine e poi si dice al secondo comma: « La facoltà di cui al comma precedente non può essere esercitata se assieme ai fatti ritenuti offensivi della reputazione ne ricorrono altri costituenti reati perseguibili d'ufficio ». Ecco, deve essere ben chiara la distinzione tra reati commessi a mezzo stampa e reati di stampa, perchè non vi sia confusione sul fatto che se noi dovessimo ritenere questo verbo « ricorrono » come comprensivo di qualsiasi ipotesi di reato che si verifica attraverso la stampa ne avremmo *a priori* che laddove, al primo comma, si parla di stampa anche clan-

destina, automaticamente la clandestinità, costituendo reato in sè e per sè, porrebbe nella impossibilità di ricorso alla corte di onore ogni qualvolta esistesse il fatto in una pubblicazione clandestina. Cioè vi sarebbe una contraddittorietà implicita tra il primo e il secondo comma a meno che, come ho detto prima, non si tenga chiara la distinzione dei reati commessi a mezzo stampa e dei reati di stampa; per cui sia interpretativamente chiarito che laddove si parla di reati perseguibili d'ufficio non si ritiene mai di riferirsi al reato di stampa implicito nella clandestinità della stampa stessa. Vi è poi da fare un accenno sull'articolo 4, capoverso. Si dice che la corte d'onore è presieduta da un magistrato di corte d'appello, designato di volta in volta dal presidente della corte d'appello su ricorso degli interessati. Può sorgere il dubbio che questa designazione di volta in volta su ricorso degli interessati possa realmente essere un po' pericolosa. Pericolosa perchè questa designazione, che poi costituisce l'alternatività del giudizio, in quanto gli altri due membri sono designati dall'associazione di una e dell'altra parte, questo terzo membro, cioè il presidente, è un po' il *deus ex machina* del giudizio; e questa designazione di volta in volta può essere pericolosa se dovesse essere fatta *ad hoc*; è un fatto difficilmente superabile in una normativa qual è quella che abbiamo davanti, ma la difficoltà si sarebbe potuta superare con l'introduzione di un criterio di scelta congiunta da parte dei due contendenti in un certo « ambito » predisposto dalla corte di appello ed al cui interno i due contendenti avessero potuto effettuare la scelta. Avanzo soltanto il dubbio che la scelta rimessa di volta in volta al presidente possa influire sulla validità del sistema di queste corti di onore.

Sempre in tema di vantaggi o svantaggi e di imperfezioni v'è da fare un appunto sull'articolo 5, laddove è detto che l'accordo delle parti per deferire l'accertamento alla corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico fatta per iscritto dai componenti la stessa corte, importa tacita rinuncia alla facoltà di proporre querela. Faccio osservare che non vi è nessun termine

per la accettazione da parte dei membri della corte, con la conseguenza ovvia che si finisce necessariamente con il dover proporre la querela, salvo poi, se il procedimento davanti alla corte d'onore va in porto con l'accettazione da parte dei membri della corte stessa, il venir meno della querela proposta. Rimane il fatto che non ci si potrebbe mai fidare aprioristicamente a non proporre la querela, perchè se i membri della corte non accettano, i termini per la proposizione della querela scadono e la parte si vede negata ogni possibilità di giustizia, anche per il fatto che la legge non prevede il caso in cui i membri della corte nominati e che non accettano possano essere sostituiti. Infatti, là dove si parla di integrazione di membri della corte nel caso di morte o di incapacità, ci si riferisce ai membri della corte costituita e non a quelli della corte costituenda. In altre parole, l'articolo 5, proprio con la mancanza di un termine per l'accettazione da parte dei membri designati, lascia in sospeso *sine die* la costituzione della corte d'onore.

Un appunto poi va fatto all'articolo 6, l'unico forse che ha costituito oggetto di discussione in sede di Commissione, allorchè la Commissione stessa ha ritenuto di sopprimere l'ultimo capoverso. Questo capoverso prevedeva la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende per il testimone che fosse stato invitato a deporre innanzi alla corte d'onore e che si fosse rifiutato a farlo. Si è detto che tale soppressione era necessaria, secondo anche il parere della 1ª Commissione, in quanto l'esistenza di questo ultimo capoverso poteva far supporre che si trattasse di un giudice speciale, vietato dalla Costituzione.

È però da osservare che quest'argomento non è mai stato sollevato in merito all'esistente giurì d'onore, dove vi è specificatamente la norma dell'articolo 12 che stabilisce una pena pecuniaria, nè mi risulta che vi siano state impugnazioni di legittimità costituzionale a questo riguardo.

Ora, data la soppressione dell'ultimo comma, penso diventi illogica la esistenza del penultimo capoverso, là dove si dà la facoltà alla corte, qualora lo ritenga necessario, di sentire di sua iniziativa i testimoni. Cosa si

gnifica questa iniziativa di sentire i testimoni, se a questa iniziativa non corrisponde una possibilità benchè minima di ottenere l'audizione dei testimoni stessi? Meglio sarebbe allora eliminare anche questo penultimo capoverso e dire che la corte d'onore giudica — usando una frase ormai trita e ritrita — *iuxta probata et alligata*, ovvero soltanto su iniziativa delle parti, perchè altrimenti potremmo avere il non simpatico risultato che la corte può convocare dei testi, mentre le parti sanno già quali sono i testi che si presenteranno e quali no senza che la corte abbia mezzo alcuno di ordinare la comparizione dei testi. Perciò è meglio allora restringere l'ambito di giudizio della corte soltanto alla iniziativa di parte e nulla di più.

All'articolo 10 sempre in tema di vantaggi e di svantaggi, o di imperfezioni, si stabilisce opportunamente per compensare la rinuncia all'azione di risarcimento danni la pubblicità della decisione della corte. Al terzo comma si prevede che la corte possa disporre la pubblicazione della sua decisione nello stesso giornale sul quale comparve la notizia diffamatoria. In effetti se il diffamatore non provvede a pubblicare sullo stesso giornale (e qui si potrebbe anche fare un appunto a questo sistema, perchè se si tratta di stampa clandestina non si può pubblicare sullo stesso giornale, ma allora potrebbe esserci di aiuto la dicitura, anche se non molto precisa, dell'ultima parte di questo comma secondo cui la corte può disporre anche gli altri mezzi di pubblicazione) cosa può fare l'offeso? L'ultimo capoverso prevede che se la parte censurata non provvede alla pubblicazione nel termine prescritto, può provvedervi l'altra parte con diritto al rimborso della spesa. È evidente che se un giornale che ha pubblicato una notizia diffamatoria viene condannato dalla corte, che non ha poteri di coartazione, a pubblicare la sentenza che gli ha dato torto e non vi provvede, è difficile che possa provvedervi su quel giornale la parte soccombente. Perciò sarebbe stato più logico dire che la parte vittoriosa, se non vi provvede la parte soccombente sullo stesso giornale, ha diritto a provvedere ad una pubblicità equipollente nel foglio che riterrà opportuno.

Altrimenti potrà essere necessario un giudizio in tribunale, con il quale si ordini al giornale di pubblicare la notizia e ciò con tutte le complicazioni e il tempo necessario che rendono friabile e molto discutibile l'effetto della decisione della corte.

Questi sono i dubbi e le perplessità che ci lascia questo disegno di legge che abbiamo approvato in Commissione ed al quale daremo voto favorevole, ma che certo ha dei vuoti. Lascia infatti la sensazione che si sia fatto un disegno di legge che nello spirito è buono, valido, ma che nella sua concretizzazione forse darà un risultato inferiore a quello che sarebbe stato ottenibile attraverso una modifica o integrazione del normale giurì d'onore previsto nel vecchio nostro ordinamento. Sono dei dubbi, mi auguro che questi dubbi siano smentiti dalla realtà, ben comprendendo che, particolarmente in materia di stampa, vi è la necessità di non usare troppo e necessariamente di quel mezzo troppo repressivo, a mio avviso, che si è instaurato con la legge del 1948, per cui si arriva agli estremi di una pesante condanna penale che alle volte non ha senso logico, per una imperfezione, per una svista di cronaca o per un apprezzamento che può essere anche troppo salato, ma può avere una sua verità. È giusto quindi cercare un rimedio sostitutivo, è giusto ricorrere ai principi di onore, è giusto richiamarsi alla dignità del giornalista e alla dignità di colui che attraverso il giornale viene colpito e che, per essere colpito attraverso l'organo di stampa, ha quanto meno nella maggioranza dei casi una posizione di rilievo e una levatura che gli permetta di soddisfarsi attraverso il giudizio di onore. Rimane sempre il timore che il sistema che si è scelto e l'organizzazione delle norme che abbiamo dinanzi a noi non siano i migliori per ottenere lo scopo che ci si era prefisso.

Nonostante questo, come ho detto prima e come ora ripeto, il Gruppo socialista, mio tramite, dichiara di non opporsi alla norma e di votare a favore.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,

questo disegno di legge vuole contribuire con l'istituzione delle corti di giustizia e con la loro disciplina alla realizzazione dell'equilibrio e del comune sviluppo di due essenziali beni costituzionalmente garantiti, cioè del diritto di libertà di espressione del pensiero per mezzo della stampa e del diritto alla tutela dell'onorabilità privata di ogni cittadino. Anche questo secondo diritto è costituzionalmente garantito secondo la più autorevole dottrina dato che è logicamente riconnesso al principio della tutela dell'uguale dignità sociale di ogni cittadino, sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 21 della Costituzione garantisce il diritto all'espressione della libertà di pensiero per mezzo della stampa nel rispetto degli altri beni e diritti garantiti solidalmente dalla stessa Costituzione. Non c'è dubbio secondo noi che anche il diritto alla tutela della propria onorabilità privata è un aspetto integrante del diritto di tutti i cittadini alla tutela della loro uguale dignità sociale. È obiettivamente difficile armonizzare i due diritti sia per la loro stessa natura, sia per la varietà delle situazioni concrete in cui si esercita il diritto della libertà di stampa e che l'esercizio stesso di questo diritto incessantemente crea e modifica. Ma se l'armonizzazione è difficile, essa è tuttavia irrinunciabile perchè sono irrinunciabili i due beni giuridici e morali che si debbono e si vogliono proteggere.

È stato notato che specie in Italia c'è un certo scetticismo circa la possibilità di effettuare questa operazione armonizzatrice e che questo scetticismo si riflette nella nostra stessa giurisprudenza che è incerta e fiacca nel tutelare il bene della reputazione e della onorabilità dai delitti di ingiuria e di diffamazione per mezzo della stampa.

Annettendo maggiore importanza alla tutela del diritto di libertà della stampa per ragioni politiche e sociali, la nostra giurisprudenza, nella suddetta materia, sempre secondo questo rilievo piuttosto diffuso nella nostra dottrina — cito per tutti il brillantissimo lavoro del professor Giuliano Vassalli — sarebbe impacciata nel tutelare il diritto alla reputazione e all'onore per non porre limiti al primo diritto. Si individua come causa di questo indirizzo giurisprudenziale non

solo la difficoltà tecnica insita nella natura dei due diritti e non solo il clima morale e politico in cui l'interesse pubblico sembra esigere assai più la tutela del primo diritto che del secondo, ma anche lo stato della nostra legislazione che sarebbe scarna e generica. Invero neppure negli altri paesi che considerano l'onore della persona come un bene giuridicamente tutelabile non solo nell'interesse individuale ma anche nell'interesse pubblico la relativa legislazione è molto più avanzata della nostra. In questa materia ritengo che cercheremmo invano dei modelli. La commissione dei diritti dell'uomo presso l'ONU perciò forse suggerirà l'adozione di criteri comuni per la formazione di un codice internazionale dell'etica.

Certamente, un codice internazionale dell'etica, come lo denominò quella commissione e come fu suggerito ed auspicato dalla stessa commissione per i diritti dell'uomo, sarebbe particolarmente giovevole nel nostro paese in cui non possiamo vantare la realtà operante di un costume giornalistico rigoroso ed uniforme e in cui quella che Rudolf Jherink chiamava lotta per il diritto, cioè l'azione assidua dei singoli cittadini per la difesa costante dei loro diritti soggettivi, indispensabile per la salvaguardia del diritto oggettivo come diritto vivo e non morto, è piuttosto discontinua e fiacca in questa materia.

Orbene, il disegno di legge sottoposto al vostro esame, se non erro, pur avendo un fine invero molto modesto, quello cioè dell'istituzione delle corti di giustizia alle quali offeso ed offensore possano consensualmente richiedere un giudizio di verità, si raccomanda alla nostra benevola considerazione soprattutto per l'azione che con la sua attuazione si potrà esplicare nella formazione e nel consolidamento di un costume più rigoroso ed uniforme. Le corti di giustizia non sono organi giurisdizionali, ma organi composti solo da giudici morali chiamati ad esplicare una funzione censoria di natura prevalentemente privata. Ma proprio per questo loro carattere potrebbero ispirare e assecondare la formazione di un nuovo e più corretto costume nei rapporti tra la stampa e i singoli cittadini. È stato detto che rispetta-

re l'onorabilità privata, che è anch'essa un bene pubblico, allorché il rispettarla non incida sulla protezione di altri essenziali interessi pubblici, significa rispettare anche le regole della convivenza democratica come convivenza fondata sul reciproco rispetto delle persone. Perciò anche una legge modesta, modestissima come questa, può secondo noi concorrere alla costruzione della società democratica.

Il procedimento predisposto dal disegno di legge per la pronuncia dei giudizi delle corti è estremamente semplificato e perciò non dovrebbe dare luogo a demoralizzanti lungaggini.

Noi perciò siamo pienamente favorevoli al disegno di legge. Osserviamo tuttavia che sarebbe stato bene che si fosse curata la connessione tra il giurì d'onore, che per l'articolo 596, come ricordava poc'anzi il collega Licini, è già nel nostro ordinamento, e le nuove corti di giustizia. Il senatore Licini ha già messo in rilievo i pregi delle corti di giustizia rispetto al giurì d'onore, pregi considerevolissimi sia per l'area della competenza sia per il procedimento. Ma abbiamo l'impressione e il timore che i due organi possano interferire proprio perchè nel testo a noi sottoposto non c'è nessun riferimento testuale al giurì d'onore. Soltanto nella relazione si dichiara che esso continua a sussistere con una competenza peraltro, onorevole relatore, che almeno in parte coincide con quella delle corti di giustizia. Infine dobbiamo formulare la doglianza che neppure in questo disegno di legge si sia voluto prendere atto di quella imponente realtà della manifestazione pubblica del pensiero che è costituita dalla radiotelevisione. Oggi l'onore, il decoro, la reputazione delle persone si possono ledere per mezzo della stampa ma ancor più per mezzo della televisione. È illogico apprestare mezzi di difesa contro le lesioni che possono essere inferte per mezzo della stampa e non apprestarli nello stesso tempo contro le offese che possono essere inferte per mezzo della radiotelevisione.

Debbo confessare, onorevole relatore, che mi ero provato a formulare degli emendamenti per integrare il testo e per renderlo idoneo a difendere le persone anche dalle

lesioni che possono essere inferte per mezzo della radiotelevisione, ma ho dovuto constatare che tali emendamenti avrebbero sconvolto l'armonia del presente disegno di legge, facendone un nuovo disegno di legge. In realtà questo disegno di legge è stato concepito solo sulla base della previsione dei reati consumati per mezzo della stampa.

In un certo senso questo disegno di legge è nato con i segni della vecchiezza. Tuttavia riteniamo che, mettendolo al mondo, sia possibile ringiovanirlo e per questa ragione noi gli daremo la nostra adesione. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione quanto hanno detto i colleghi Licini e Valitutti e credo che, nonostante l'adesione al disegno di legge, siano state avanzate osservazioni di notevole entità che dimostrano come questo provvedimento sia perlomeno invecchiato in attesa di essere portato in discussione al Senato.

Indubbiamente si tratta di una legge interessante perchè incide sulla vita di ogni giorno, soprattutto sulla vita degli uomini politici, di coloro che sono costretti a manifestare il proprio pensiero pubblicamente e che, per la loro attività, possono essere oggetto di reprimende anche gravi e di offese da parte della stampa che a volte è eccessiva nel fare delle osservazioni e nell'esprimere opinioni contrarie a quelle manifestate dal politico, dall'attore, dal giornalista o dallo scrittore.

Sarebbe stato opportuno approfittare dell'occasione fornitaci dalla discussione di questo disegno di legge per cercare di porre ordine nella interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione in relazione all'articolo 595 del codice penale perchè in effetti questa dia triba sia in campo dottrinario che in campo giurisprudenziale continua a sussistere circa i limiti del diritto di cronaca e la tutela della personalità e della privatezza poichè a volte si portano a conoscenza del pubblico delle notizie che, finchè restano a conoscenza di

una ristretta cerchia di persone, non destano preoccupazioni ma che, portate a conoscenza della generalità dei cittadini, anche per le diverse valutazioni che possono essere fatte su determinati avvenimenti, possono costituire notevole offesa alla reputazione dell'individuo. In questo disegno di legge non c'è traccia di limiti o comunque di nozioni più estese e precise su ciò che può costituire offesa all'individuo. Si dice all'articolo 1: « Chiunque si ritenga offeso nella reputazione da notizie, articoli o apprezzamenti apparsi su di una pubblicazione periodica o non periodica, anche se clandestina, può chiederne riparazione alla corte d'onore ».

L'offesa alla reputazione comprende anche quella alla tutela del proprio indirizzo intellettuale e culturale. Molte volte vediamo delle sentenze di assoluzione che vengono pronunciate appunto perchè si ritiene che nella generalità dell'opinione pubblica certi fatti non costituiscono offesa alla reputazione. Ed allora, in questo caso, che cosa farebbe la corte d'onore? Ma trovo strano il fatto che si sia previsto che soltanto l'offeso può adire la corte, mentre nel corso di un giudizio, a distanza di tempo, potrebbe avverarsi l'ipotesi che siano stati dati dei chiarimenti, che il giornale successivamente ad una pubblicazione abbia presentato un complesso di scuse e di giustificazioni.

Perchè non si deve dare la facoltà anche all'offensore di interpellare, come in questi casi potrebbe avvenire, l'altra parte e di adire formalmente la corte d'onore? In fin dei conti si tratta di un'indagine accurata sui fatti, con la pubblicazione di un lodo che rimane per iscritto e dà la possibilità di avere la certificazione a chi era stato offeso che il fatto non era stato commesso oppure che esso non era avvenuto così come era stato pubblicato.

L'offensore non ha questa possibilità, che compete solo all'offeso; l'offensore non può chiedere alla controparte, con il sistema previsto dall'articolo 2, di adire le corti d'onore. Mi pare che questa sia una lacuna che può avere delle conseguenze soprattutto per i quotidiani, dove si assiste all'affastellamento affannoso delle notizie di ogni giorno e dove può capitare l'infortunio di accennare a de-

terminati atteggiamenti di una persona. Dopo si approfondiscono le cose, quando è stata proposta la querela, e il direttore del giornale magari si avvede che un collaboratore poco attento (che può anche essere eliminato) ha determinato questo guaio. Perché non deve essere consentito al direttore del giornale di invitare la controparte ad adire la corte di onore affinché si possa fare in altra sede questa certificazione di esclusione di ogni men che valido comportamento dell'offeso?

Qui non c'è traccia in proposito. Le perplessità nascono inoltre e soprattutto, come del resto ha accennato il collega Licini, dalla proposta soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6. Lo stesso relatore riconosce che una giurisdizione non può trasformarsi in un giudice speciale soltanto perché il testimone può essere costretto a presenziare. In pratica, che cosa potrebbe avvenire? Con tutto l'apparato che qui è previsto in ordine alle pubblicazioni, alle nomine, alle designazioni reciproche, si costituisce la corte, la quale può chiedere anche il versamento di una somma se l'esame è complesso e vi sono da esaminare dei fatti che comportano indagini particolari. Poi si presenta soltanto il testimone di una parte. Lo deve sentire la corte? Non si presentano invece quelli dell'altra parte e non è previsto nessun mezzo per obbligare questi testimoni, che potrebbero chiarire la verità, ad intervenire in quanto è stato eliminato questo preciso comma: « Il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno ed ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000 a favore della cassa delle ammende. La condanna è pronunciata dal presidente della Corte d'appello sentito il trasgressore. All'esecuzione di essa provvede il cancelliere della Corte di appello, osservate le disposizioni dell'articolo 627 del codice di procedura penale ». Ebbene se aboliamo questa sanzione, a parte l'inutilità del procedimento, si possono avere dei giudizi distorti, perché vi può essere una parte interessata a montare la cosa anche se si è di fronte alla corte d'onore, mentre l'altra parte più debole non ha modo di indurre i testimoni che potrebbero stabilire la verità, ad intervenire. E poichè l'articolo 11 reci-

ta: « Contro la decisione della corte d'onore non sono ammesse istanze di revisione », non vorrei che la decisione della corte d'onore venisse ad aggravare la posizione dell'offeso, il quale, fiducioso, data la segretezza dell'istruttoria (all'infuori del lodo che può essere pubblicato), si affida alla corte d'onore, ma quando giunge il momento della ricerca della verità non è in grado di forzare i propri testimoni per farli intervenire.

Allora che scopo ha la possibilità di rivolgersi ad una corte di questo genere se non è consentita una ricerca completa della verità? Questo è un punto che lascia molto perplessi. Ed allora io dico: lasciamo il giurì d'onore così com'è anche se è poco pratico; infatti ritengo che, dopo l'esperienza di qualche caso, anche questo istituto rimarrà lettera morta tanto più che, come ho detto prima, al giornalista, al direttore del giornale non è consentito di farsi promotore di un giudizio presso le corti d'onore e l'offeso non si rivolgerà più alle corti d'onore accorgendosi di essere il più debole nell'indurre i testimoni a comparire.

Pertanto andiamo ad approvare un'istituto che è indubbiamente interessante, corretto finchè si vuole, per cui sarebbe auspicabile che potesse funzionare (oggi infatti le aule dei tribunali sono affollate di processi per cui bisognerebbe vedere di risolverli in altro modo, consentendo da una parte la continuazione dell'esercizio della libertà di critica e tutelando dall'altra parte la reputazione delle persone), ma andremmo anche verso la paralisi di questo istituto se non diamo la possibilità di una sanzione per i testimoni che non si presentano, e se non diamo anche la facoltà, a mio avviso, al direttore del giornale, al giornalista, cioè all'offensore, di proporre alla controparte di rivolgersi alla stessa corte d'onore.

Non ho altre considerazioni da fare: mi associo all'osservazione fatta dal senatore Valitutti circa l'opportunità che con questo disegno di legge, che ha già atteso tanto tempo, si cerchi di introdurre la possibilità di adire la corte d'onore per le offese dirette od indirette alla reputazione che possono venire dalla televisione. Sappiamo con quale disinvoltura oggi, contravvenendo ai loro obbli-

ghi, i giudici danno notizia della spedizione di comunicazioni giudiziarie. Abbiamo in quest'Aula approvato la norma in base alla quale le comunicazioni giudiziarie debbono essere spedite con busta chiusa, perchè nessuno sappia che è cominciata un'indagine, che può sfociare anche in un'archiviazione, perchè la comunicazione giudiziaria non impedisce che il processo penale sia archiviato; è solo il mandato di comparizione che esige una decisione. Ed avviene invece che lo stesso giudice comunica ai giornali che ha spedito la comunicazione giudiziaria. Naturalmente la cosa si moltiplica per venti milioni di persone informate in proposito quando poi, a seguito della comunicazione del giudice, è addirittura la televisione o la radio che dà la comunicazione che è stato spedito avviso di procedimento. A parte il fatto che tutto questo è molto poco serio e denota un lassismo nel costume e nelle istituzioni, io dico che sarebbe stato opportuno introdurre almeno la obbligatorietà della rettifica che si dovrebbe poter chiedere anche quando si tratta di cose meno gravi di quelle che recentemente abbiamo sentito divulgare dalla televisione di Stato; che è opportuno che possa essere poi obbligatoria la pubblicizzazione quanto meno del lodo emesso dalla corte d'onore a riparazione della reputazione degli offesi.

Non avendo altre considerazioni da fare, mi riservo di intervenire nel corso dell'ulteriore esame del disegno di legge. (*Approvazioni dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, nell'annunciare il voto favorevole al disegno di legge sulla istituzione delle corti d'onore pare a noi indispensabile muovere da alcune premesse di ordine generale che riguardano l'insieme della disciplina sulle offese alla reputazione a mezzo della stampa, quale si è sviluppata nella giurisprudenza teorica e pratica e che è quindi il diritto vivo, quello effettivamente applicato e quindi valido nella nostra società. Da un lato vi è il diritto di chiunque sia offeso nella reputazione dalle notizie

di stampa di ricorrere al tribunale penale, intentando querela per diffamazione, dall'altro vi sono i diritti di critica e di cronaca che sono beni collettivi di cui si deve sostanziale e di cui deve vivere la democrazia. L'uno e l'altro di questi diritti meritano la massima garanzia e impongono talora che la stessa punibilità penale del fatto abbia in concreto una limitazione costituita per la cronaca dalla ragionevole attendibilità della fonte da cui la notizia è stata tratta e per la critica dall'arco più ampio della piena libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero. I limiti che di fatto questi diritti e libertà incontrano in una società come la nostra, dominata in ogni campo dalle leggi del profitto, sono quelli materiali della possibilità di esprimere attraverso la stampa e gli altri strumenti di pubblica comunicazione le proprie opinioni a coloro che non hanno i mezzi materiali che l'uso di questi strumenti comporta. Tutti coloro che non hanno la possibilità di finanziare una campagna di stampa o che non hanno la possibilità di difendersi usando i medesimi mezzi da una campagna di stampa o anche da una singola notizia di stampa che li leda nell'onore e nella reputazione, in beni che hanno inestimabile e irrisarcibile valore, finiscono per essere privati di pratica tutela. È vero che esistono gli strumenti penali, ma anche a prescindere dalla loro efficacia reale essi spesso non possono raggiungere lo scopo cui sono destinati; la macchinosità del loro impiego, il tempo che di fatto comporta il loro uso (il processo direttissimo in questo campo è sempre stato un rimedio inesistente e illusorio come sa chiunque abbia familiarità e dimestichezza con le aule giudiziarie), rendono manifesta la necessità dell'adozione di altri strumenti e solo questi la legge può apprestare.

Chi ingiustamente è leso nella sua reputazione da una falsa o inesatta notizia di stampa mira, più che alla punizione di chi è l'autore della notizia, che può tra l'altro essere non punibile per avere legittimamente usato attendibili fonti di cronaca, al pubblico ristabilimento della verità attraverso un giudizio rapido, non dominato da inutili forme, concreto nelle indagini, sfociate in una decisione che, proprio per non essere legata alla odiosità della repressione penale, può essere,

al limite, assai più garantistica e molto più funzionale per l'essenza della libertà di espressione del pensiero, la quale richiede proprio che alla sua base si ponga come essenziale valore la verità.

L'istituzione delle corti di onore, secondo il disegno di legge al nostro esame, si ispira a queste finalità e noi lo riconosciamo. Ricercarne le radici negli statuti di Ivrea, nelle corti dei duelli o in altre simili istituzioni ci pare in verità fuor d'opera. Potremmo di questi giudizi indicare esempi più antichi, risalenti ai periodi di maggiore splendore della democrazia delle città greche e latine, ma andremmo lontano nel tempo e nello spazio. La stampa periodica cui principalmente il disegno di legge si riferisce è un fenomeno moderno. Il disegno di legge sul quale dobbiamo votare, dell'attualità del problema tiene debito conto. È questo un disegno di legge che non contraddice la Costituzione, stante la natura amministrativa della pena e dell'organo; è un provvedimento che gli stessi giornalisti sollecitano e che servirà, secondo le nostre previsioni, la grande generalità dei cittadini offrendo loro un rimedio meno odioso e più sicuro della querela. È un fatto, in sintesi, che giova all'accrescimento degli strumenti da cui la nostra democrazia può trarre alimento e lievito. Tutto ciò giustifica il nostro voto favorevole e ci induce a superare anche dubbi, riserve e perplessità che alcune norme del disegno di legge potrebbero far nascere e che in verità suscitano anche in noi, ma che non ne scalfiscono il segno essenziale che lo contraddistingue, cioè la difesa della libertà da un lato e la tutela della persona dall'altro, fini che il nostro partito da sempre persegue.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

COPPOLA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, esprimerò i motivi di ampio consenso senza riserve al disegno di legge al nostro esame. Si potrebbero anche ricercare motivi di preoccupazione, almeno dal punto di vista formale, ma la soluzione adottata da questo disegno di legge, che ha una portata limitata

poichè si limita ai reati a mezzo stampa senza prendere in considerazione altri tipi di reati ed altre implicazioni di notevole interesse, trova la sua giustificazione in ragioni veramente valide e tali da giustificare uno svolgimento rapido dell'*iter* parlamentare.

Va precisato anche che vi sono degli inconvenienti seri che si cerca di eliminare e che sono più che mai sentiti in questo momento, per non parlare dell'ultimo rilievo fatto dal senatore Lugnano e cioè che l'ordine nazionale dei giornalisti anche recentemente ha insistito perchè questo tipo di soluzione andasse avanti.

Ma le ragioni valide cui abbiamo fatto riferimento vale la pena di sottolinearle sia pure sinteticamente.

Le corti d'onore a nostro giudizio costituiscono organismi di tutela per coloro che si ritengono offesi nella reputazione da notizie, articoli od apprezzamenti apparsi sulla stampa. Il procedimento che è previsto nel disegno di legge 389 comporta indubbiamente — questo non è stato contestato da nessuna parte — una celerità assoluta di procedimento. Ma vi è un riflesso ancora di ordine pratico che a noi della Commissione giustizia e al Parlamento in generale non deve sfuggire. Esso costituisce anche una forma di alleggerimento, come ha accennato anche il senatore Mariani, rispetto alla giustizia ordinaria, di un notevolissimo numero di controversie. Nelle grandi sedi giudiziarie come Milano, Roma, Napoli, vi sono delle sezioni quasi specializzate che si occupano di questi reati a mezzo della stampa.

Bisogna poi considerare che il procedimento e il giudizio che segue ha un carattere prevalentemente morale, che il ricorso a queste corti costituisce una alternativa valida al ricorso alla magistratura. Ma soprattutto è preminente il carattere volontario di tale ricorso.

Ho ascoltato con molta attenzione alcuni rilievi critici fatti dal senatore Mariani circa alcuni reali e talvolta presunti inconvenienti. Però bisogna tenere presente soprattutto questo carattere volontario, cioè chi ritiene di fare questa scelta è consapevole che in definitiva vi sono questi limiti. Quindi se adotta questa alternativa, deve sapere che esistono que-

sti inconvenienti e questi limiti. Questo dei reati di diffamazione a mezzo stampa, onorevoli colleghi, è un tema sempre molto delicato e che ha attratto sempre l'attenzione del legislatore perchè in questa materia vi sono esigenze importantissime quasi sullo stesso livello, che vanno tutelate dal legislatore: tra esse vi è l'esigenza di tutela dei valori essenziali della persona, della reputazione, della stima, delle doti di carattere spirituali e morali ma anche l'esigenza del giornalista per il suo compito che, sebbene alcune volte si giudichi piuttosto superficialmente e sommariamente, è un compito arduo e delicato — parlo naturalmente della stampa seria — che deve armonizzare l'interesse pubblico con la conoscenza di fatti o avvenimenti riguardanti taluni personaggi e l'interesse ancora più rilevante di non lanciare offese ingiuste o apprezzamenti diffamatori.

A questo punto credo che occorra un momento preoccuparsi, così come ha fatto pregevolmente l'onorevole relatore, di vedere se l'istituzione di questo organo possa effettivamente o meno dare luogo alla costituzione di giudici speciali, che sono vietati dall'articolo 102 della nostra Costituzione. Questa è una delle preoccupazioni fondamentali, quanto meno per non porre in essere organismi viziosi alla radice. Credo con la massima tranquillità di poter affermare che tali dubbi o preoccupazioni non debbano esservi; anzi direi che l'eccesso di cautela cui è stato fatto riferimento, cioè la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge in effetti confermi la prudenza al fine di escludere proprio questa possibilità. La Commissione di merito, la nostra Commissione, ha ritenuto opportuno adeguarsi ad un suggerimento che veniva dalla 1ª Commissione affari costituzionali — ne leggo brevemente il parere: « La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole invitando peraltro la Commissione di merito a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6 al fine di evitare dubbi sulla natura giurisdizionale delle corti in questione » — e questo eccesso di cautela conferma che non ci possono essere dubbi in proposito.

Peraltro ogni dubbio sulla legittimità costituzionale di questi organi è fugato da vari elementi sintomatici: anzitutto la costituzione di questi organi, la loro struttura, i poteri in relazione al singolo caso, l'efficacia propria delle loro pronunzie, il fatto che l'investitura procede da un atto volontario delle parti, il fatto che comporta rinuncia e remissione della querela e quindi improcedibilità nella azione penale in ordine al medesimo fatto davanti all'autorità ordinaria, e infine la natura delle sanzioni che possono essere irrogate. Infatti il giudizio sbocca in una sanzione di ordine esclusivamente morale che si risolve in definitiva in una riprovazione del comportamento tenuto dal censurato. Un altro argomento fondamentale è dato dall'estinzione del diritto al risarcimento dei danni derivante dalla pubblicazione, prevista dall'articolo 5 del disegno di legge.

Quindi se manca la giurisdizione, non si può qualificare la corte d'onore come giudice speciale.

Per questi motivi, per gli obiettivi di ordine pratico e limitato che il disegno di legge si propone, per le richieste fatte anche dagli organi interessati, per valutare anche alla stregua dell'esperienza, senza giudicare aprioristicamente, se l'introduzione nel nostro ordinamento di questo istituto, di questo organo sarà o meno valido, il Gruppo della democrazia cristiana, anticipando anche la dichiarazione di voto sul disegno di legge stesso, annunzia che voterà a favore del disegno di legge n. 389. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F O L L I E R I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, a me corre l'obbligo di dare alcuni chiarimenti circa una questione di fondo che è stata sollevata in quest'Aula: mi riferisco precisamente al rapporto che si

stabilirebbe tra questo disegno di legge appena fosse divenuto legge operante dello Stato e gli articoli 596 e 596-bis del codice penale vigente.

Gli onorevoli colleghi sanno che il codice del 1931 impediva la cosiddetta prova liberatoria, cioè nei delitti di ingiuria e di diffamazione non era consentito dare la prova della sussistenza e della verità dei fatti. Fu con legge 14 settembre 1944, n. 288, che venne modificato l'articolo 596 e che la prova liberatoria, nell'esclusione fissata dal codice, ebbe fissati dei limiti.

L'articolo 596 recita: « Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti — cioè ingiuria e diffamazione — non è ammesso a provare a sua discolora la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa ». Nel primo capoverso — qui è l'innovazione — aggiunge: « Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa o l'offensore possono d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo ».

Ora questa legge del 1944 venne interpretata restrittivamente nei confronti della stampa per modo che fu necessario un altro intervento del legislatore che, con la legge 4 marzo 1948, n. 127, affermò che se il delitto di diffamazione è commesso con il mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile, all'editore e allo stampatore per i reati previsti negli articoli 57, 57-bis e 58.

Il problema che si pone è questo. Abbiamo già un istituto disciplinato dal codice penale: è necessario proporre una nuova legge che consenta l'istituzione delle corti d'onore? Onorevoli colleghi, a me pare che questo disegno di legge sia innovativo per tanti versi ma soprattutto per uno fondamentale cioè per l'oggetto. Infatti, mentre la disciplina attuale si riferisce ai fatti determinati, qui è offerta la possibilità ai giornalisti, a coloro che scrivono sulle pubblicazioni periodiche o non periodiche anche se clandestine di poter adire

una corte di onore se l'offeso ricorre all'ordine dei giornalisti perchè l'articolo primo è, nei confronti dell'attuale disciplina, molto più largo: non si parla di fatto determinato, ma di una qualunque offesa.

Basta solo questa estensione per approvare con entusiasmo questo disegno di legge.

È di tutti i giorni peraltro il fatto che i giornalisti sono portati con rito direttissimo dinanzi all'autorità giudiziaria competente, cioè il tribunale, per le querele, e tante se ne fanno, relative ad offese alla reputazione delle persone.

Basta, dicevo, questo contenuto per giustificare l'istituzione delle corti d'onore. Nè mi pare — e qui rispondo al senatore Mariani che ha ritenuto carente l'articolo 1 della legge — che quando ci si riferisce solamente alla reputazione si esclude tutto quant'altro si riferisce alla persona perchè il concetto di reputazione è molto vasto. La Cassazione nella giurisprudenza ormai costante ha ritenuto che la reputazione si riferisca non solo a quello che è l'apprezzamento o l'opinione che gli altri fanno o hanno di taluno, ma si estenda anche all'opinione o stima di cui l'individuo gode in seno alla società per carattere, ingegno, abilità professionale e anche qualità fisiche o altri attributi personali. Anche le imperfezioni fisiche possono essere oggetto di querela quando queste imperfezioni vengono beffeggiate. Per cui — continua la Cassazione — integra gli estremi del reato di diffamazione il propalare o attribuire a taluno una anomalia sessuale sia essa sussistente o non sussistente in quanto è irrilevante la verità del *convicium*.

La legge, peraltro, ha una lunga storia parlamentare; è stata proposta nel 1959 dall'onorevole Gonella, è stata riproposta nelle altre legislature e finalmente è arrivata alla discussione in Aula. Non sembra quindi che il provvedimento debba essere respinto solo perchè vi è un precedente nel codice penale. Sarà compito degli interpreti, della magistratura e degli avvocati vedere quanto di questa legge è nuovo rispetto al vecchio anche perchè — e l'ho detto nella mia relazione — il giurì

di onore, che è disciplinato nell'articolo 596, trova la sua regolamentazione nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, cioè negli articoli da 9 a 12 che, peraltro, sono in gran parte riflessi negli articoli al nostro esame.

Credo quindi che questa questione di fondo vada risolta a favore del provvedimento in esame che soddisfa l'opinione pubblica e le esigenze dei giornalisti e che, in definitiva, consentirà di risolvere rapidamente, in segreto, nella camera delle deliberazioni, senza la presenza di alcuno, senza che alcuno possa conoscere i documenti, i casi che attengono alla reputazione di determinate persone. Avremo così una decisione che sarà pubblica, poichè verrà poi pubblicata sul giornale nel quale è apparsa la notizia incriminata. Questa riparazione di carattere squisitamente morale sarà pronunciata entro i 60 o 120 giorni, se il termine sarà eccezionalmente prorogato. Si ovvierà così alle lungaggini del procedimento penale perchè, onorevoli colleghi, è a tutti noto che i giudizi di diffamazione a mezzo di stampa per direttissima non si concludono mai nella prima udienza poichè, attraverso gli strumenti legislativi, queste cause diventano sempre più lunghe rispetto al procedimento penale ordinario.

Ma vi è di più; vi è il clamore destato dal giudizio e che spesso reca maggiore offesa a chi è stato leso nella sua reputazione dalla pubblicazione di una notizia falsa. La pubblica opinione finisce per accanirsi sulle persone e sui fatti a difesa del giornalista oppure di colui che si sente offeso e che finisce per uscire malconco dal giudizio penale.

Nè credo sia da favorire la proposta partita dal senatore Mariani di non limitare alla sola persona offesa la richiesta all'ordine dei giornalisti di costituire la commissione per una notizia apparsa in una pubblicazione periodica o non periodica. Questo diritto non si può attribuire all'offensore perchè nella struttura del disegno di legge l'offeso è il querelante, tanto è vero che per adire le corti di onore è posta la condizione che la querela non sia stata proposta o che la querela proposta non abbia avuto già un esame di primo grado da parte del magistrato ordina-

rio. Quindi questo disegno di legge si riferisce solo a colui che è stato offeso da pubblicazioni periodiche o non periodiche.

Altre osservazioni, che sono state fatte in particolare dal senatore Licini con il suo acume, ci trovano consenzienti solo in un punto, per il quale io ho proposto a nome della Commissione il ripristino dell'ultima parte dell'articolo 6, cioè quella parte che la Commissione ha soppresso relativamente al testimone che non compare e che può essere punito con una pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 lire a favore della Cassa delle ammende con una pronuncia del presidente della Corte d'appello. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere precisando che l'inserimento di questa particolare condanna del presidente della corte d'appello, che dovrebbe punire il trasgressore, cioè il testimone che non si presenta, potrebbe snaturare la caratteristica prima di questa commissione che è voluta dall'accordo delle parti. Infatti non basta che l'offeso chieda all'ordine dei giornalisti la costituzione della commissione, ma è necessario anche che colui il quale è ritenuto l'offensore accetti il giudizio della corte d'onore.

Si potrebbe ugualmente dire che questa commissione è da considerare giudice speciale in quanto il presidente è nominato dal presidente della corte d'appello. Ma nella mia relazione, come gli onorevoli colleghi hanno potuto certamente leggere, ho scritto: « Mi sembra invece che l'assicurare la presenza dei testimoni tramite un'ideale forma di coazione non determini l'inquadramento dell'istituto tra gli organi giurisdizionali, rappresentando solo uno strumento organizzativo » — lo strumento organizzativo che disciplina la costituzione della commissione — « come la designazione del presidente della corte d'onore che viene fatta, di volta in volta, dal presidente della Corte d'appello (articolo 4 del disegno di legge) ».

Tutto sommato, quindi, a me pare che attraverso l'istituzione di queste corti d'onore non solo alleggeriremo il lavoro penale dei nostri tribunali ordinari, ma faremo in modo che con la decisione della corte d'onore venga equilibrato il diritto all'informazione e

alla formazione, come è affidato ai giornalisti, col diritto alla difesa della dignità e della libertà della persona umana. Questo il testo di legge vuole raggiungere; spero che questo proposito il Senato vorrà assecondare. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Gentile Presidente, onorevoli colleghi senatori, la crescente diffusione della stampa quale mezzo di informazione di massa più di ogni altro dotato di vasta risonanza e di forza di penetrazione capillare ha fatto avvertire sempre più viva negli ultimi decenni l'esigenza di tutelare adeguatamente la sfera di riservatezza della persona contro indebite intrusioni, contro le pregiudizievoli conseguenze, spesso assai gravi, che gratuiti apprezzamenti ed ingiuste accuse in relazione a fatti determinati possono produrre per il singolo nell'ambiente sociale in cui vive ed opera.

È questa un'esigenza che può dilatare la sua sfera di applicazione anche per raggiungere quei casi, in verità non infrequenti, in cui apprezzamenti ed accuse non assumono contorni ben definiti, ma, con l'evidente scopo di sfuggire o di ridurre la repressione penale, si trincerano dietro i « si dice », i « pare », i condizionali, i punti interrogativi, gettando comunque ombre e sospetti su persone e categorie ed approfittando magari di un clima di morbosa curiosità o di viva attesa della pubblica opinione.

Tale esigenza peraltro, se vale a giustificare l'adozione di strumenti legislativi idonei a reprimere gli abusi commessi nell'esercizio dell'attività di cronaca e giornalistica in genere, deve essere necessariamente soddisfatta in modo tale da non ledere altri valori essenziali di ogni società democratica, quali la libertà di stampa e l'interesse pubblico all'informazione.

È necessario, in particolare, impedire alla reazione del privato di fronte alla pubblica-

zione di notizie che lo riguardano — reazione che giustamente si concreta in querela per diffamazione commessa col mezzo della stampa ogni volta che un'offesa alla reputazione sia obiettivamente ipotizzabile — di trasformarsi, nella pratica, in uno strumento di potenziale coartazione della libertà di stampa, di intimidazione del giornalista nell'esplorazione dell'inalienabile funzione informativa che gli è propria, come accade qualora questi, a causa soltanto di una eccessiva suscettibilità del presunto offeso, si trovi esposto, malgrado la verità delle notizie riferite e l'inesistenza di un effettivo pregiudizio per l'altrui reputazione, all'incombente minaccia di un procedimento penale ed alla richiesta di risarcimento del danno.

Nell'intento di contemperare i contrapposti interessi in considerazione, viene sottoposto all'esame del Parlamento il disegno di legge istitutivo delle corti d'onore, già nel corso delle passate legislature sollecitato da reiterate istanze del giornalismo e dell'opinione pubblica di cui si è sempre reso valido interprete, anche nella sua qualità di guardasigilli, specialmente il senatore Gonella. La finalità prima del disegno di legge è quella di fornire ai soggetti, che si ritengano offesi da notizie diffuse col mezzo della stampa, la possibilità di far valere le proprie pretese di riparazione su un piano diverso da quello penale, facendo corrispondere alle accertate lesioni morali una sanzione della stessa indole, consistente nella censura, sotto il profilo etico, del comportamento lesivo.

Occorre subito precisare che l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico delle corti d'onore, così come concepite nel disegno di legge, non contrasta con il divieto di istituire giudici speciali sancito con l'articolo 102 della Costituzione. Il Governo concorda a tal proposito con le tesi qui sostenute dal senatore Coppola.

Trattasi, in realtà, di organi aventi natura non giurisdizionale, che non sono inquadrati nel potere giudiziario e la cui stessa composizione — quale è prevista dall'articolo 4 — porta ad escludere un qualsiasi collegamento diretto con la pubblica amministrazione.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue P E N N A C C H I N I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*). Nell'attività espletata dalle corti d'onore non è dato riscontrare, del resto, nessuna caratteristica tipica della giurisdizione — nel senso tecnico di funzione statale diretta all'accertamento del contenuto delle norme di diritto ed all'applicazione delle medesime nel caso concreto — mentre è chiaramente individuabile la loro specifica funzione di censura morale, in tutto analoga a quella attualmente demandata dall'articolo 596 del codice penale al giurì d'onore; istituto quest'ultimo che rimarrebbe applicabile anche dopo l'istituzione delle corti al di fuori della materia delle offese commesse a mezzo della stampa. Appare così conciliata, come ha opportunamente rilevato il relatore senatore Follieri, l'esistenza delle corti d'onore che andiamo a istituire con quelle già in vita, eliminandosi così l'inconveniente che i senatori Licini e Valitutti hanno lamentato. L'investitura delle corti d'onore inoltre deriva non già da norme imperative ma dall'accordo delle parti — articoli 2 e 4 —, che importa rinuncia al diritto di querela o remissione della querela già presentata, nonché estinzione di ogni diritto al risarcimento del danno. A questo riguardo mi vorrei augurare con il senatore Licini che la sua previsione non troppo ottimistica sull'efficacia di questa legge in sede applicativa non trovi riscontro nella realtà. Così come posso dire, per quanto si riferisce all'estensione auspicata se non erro dai senatori Valitutti e Mariani dell'efficacia della legge anche alle notizie diramate con i mezzi di diffusione audiovisivi, che mi pare che tale estensione possa trovare ricezione nella sfera applicativa, in verità molto vasta, indicata nell'articolo 1.

Passando, quindi, ad un sintetico esame del provvedimento proposto, si osserva che in esso sono fissati due diversi limiti alla facoltà di ricorrere alla corte d'onore, che vie-

ne esclusa così nell'ipotesi in cui si configurino reati connessi perseguibili d'ufficio (articolo 1, 2° comma), come nel caso in cui, a seguito di querela presentata dall'offeso, sia già intervenuta sentenza di primo grado.

I soggetti, nei cui confronti può essere chiesta la pronuncia della corte, sono individuati, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 57 e 57-bis del codice penale per i reati commessi col mezzo della stampa, nell'articolo 2 del disegno di legge, che specifica anche le modalità di esercizio della facoltà di differimento, mentre l'articolo 3 contempla in relazione a tale facoltà le ipotesi in cui l'offeso o l'offensore siano persone incapaci o limitatamente capaci di agire.

Poichè, come si è rilevato, il giudizio della corte d'onore — che deve essere presieduta da un magistrato di appello (articolo 4) — ha la sua base in un accordo delle due parti in causa, l'articolo 5 dispone che soltanto quando tale accordo sia stato raggiunto, e ad esso sia seguita l'accettazione della carica da parte dei componenti il collegio, si determina per l'offeso la definitiva preclusione all'esercizio del diritto di querela, con l'estinzione di ogni pretesa risarcitoria.

Il procedimento per il giudizio della corte, cui sono attribuiti i poteri istruttori di cui all'articolo 6, è congegnato in modo tale da consentire una sollecita conclusione, essendo prescritto dall'articolo 8 che la decisione deve intervenire entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo che, su richiesta del presidente della corte d'onore, il presidente della corte d'appello proroghi di altri sessanta giorni tale termine, qualora ricorrano giustificati motivi.

Per l'ingiustificata inosservanza del termine è prevista altresì, dall'articolo 9, una responsabilità dei componenti il collegio per gli eventuali danni.

La decisione è pronunciata secondo le disposizioni dettate dall'articolo 10 che, per

l'ipotesi in cui intervenga la censura dell'offensore, stabilisce anche le norme di pubblicità della decisione medesima, ponendo le relative spese a carico della parte censurata.

Onde evitare che la censura pronunciata possa essere rimessa in discussione e perdere, così, la propria forza riparatrice, l'articolo 11 dichiara che la decisione della corte è immodificabile, non essendo suscettibile di alcun mezzo di gravame.

L'articolo 14, infine, per consentire il deferimento alle corti d'onore anche delle controversie insorte prima dell'entrata in vigore della legge, dispone che in tali casi le corti stesse possono essere adite anche se sia intervenuta sentenza di primo grado, purchè non passata in cosa giudicata. Per tutti questi suesposti motivi, cui si aggiungono il notevole alleggerimento per la giustizia ordinaria, già rilevato dai senatori Mariani e Coppola e confermato dal relatore, e la ferma difesa della personalità e della dignità umana riconosciuta dal senatore Lugnano, ringraziando in particolare il senatore Follieri per la precisione e la proprietà della sua relazione, nonchè tutti gli onorevoli senatori intervenuti in questo dibattito, prego il Senato di confortare con il voto favorevole il disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O, *Segretario*:

Art. 1.

Chiunque si ritenga offeso nella reputazione da notizie, articoli o apprezzamenti apparsi su di una pubblicazione periodica o non periodica, anche se clandestina, può chiederne riparazione alla Corte d'onore.

La facoltà di cui al comma precedente non può essere esercitata, se assieme ai fatti ritenuti offensivi della reputazione ne ricorrono altri costituenti reati perseguibili di ufficio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Chi intenda deferire alla Corte d'onore l'accertamento sulla ingiustizia dell'offesa o sulla insussistenza del fatto addebitato deve, nel termine per proporre querela o, se questa è stata già proposta, prima che sia pronunciata sentenza in primo grado, darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del luogo di sua residenza, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, contenente la designazione del proprio rappresentante scelto a norma dell'articolo 4. Se trattasi di pubblicazione periodica, ove l'offeso non abbia limitato l'accertamento al solo autore, esso deve estendersi anche nei confronti del direttore o del vice-direttore responsabile.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti deve immediatamente identificare l'autore dello scritto ritenuto offensivo, e se trattasi di stampa non periodica l'editore, ove l'autore sia ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, ove l'editore sia ignoto o non imputabile, e dargli comunicazione dell'atto notificato. L'autore e il direttore o vice-direttore responsabile, nel caso di stampa periodica, o l'autore, l'editore o stampatore, nel caso di stampa non periodica, se intendono aderire alla richiesta dell'offeso, nel termine di giorni quindici dalla data della comunicazione devono notificare all'offeso stesso la propria adesione e designare il proprio rappresentante, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 4. Se trattasi di stampa periodica, l'autore e il direttore o vice-direttore scelgono d'accordo un unico rappresentante.

Ove non sia prestata l'adesione all'invito nel termine di cui al comma precedente, questo rimane senza effetto.

(*È approvato*).

Art. 3.

Se l'offeso o l'offensore è minore non emancipato o interdetto, la facoltà di ricorrere alla Corte d'onore e quella di aderire alla richiesta di cui all'articolo 2 sono esercitate dal genitore o tutore. Se trattasi

di minore emancipato o di inabilitato, per l'esercizio di tale facoltà è necessaria l'assistenza del curatore.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero vi è conflitto di interessi con il rappresentato o assistito, si fa luogo alla nomina di un curatore speciale a norma degli articoli 78 e seguenti del Codice di procedura civile.

(È approvato).

Art. 4.

La Corte d'onore è composta da un rappresentante della persona offesa scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale della Corte d'appello del luogo di residenza dell'offeso, e da un rappresentante dell'autore o del direttore o vice-direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore scelto in un elenco di dieci nomi che il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, nei primi quindici giorni di ogni anno, deve comunicare al presidente della Corte d'appello. Non sono rappresentabili i nomi dei giornalisti compresi nell'elenco dell'anno precedente.

La Corte d'onore è presieduta da un magistrato di Corte di appello designato, di volta in volta, dal presidente della Corte di appello su ricorso dei rappresentanti delle parti o di uno soltanto di essi.

Il presidente della Corte d'onore chiama una persona di sua fiducia ad assumere le funzioni di segretario.

(È approvato).

Art. 5.

L'accordo delle parti per deferire l'accertamento alla Corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico fatta per iscritto dai componenti della stessa Corte, importa tacita rinuncia alla facoltà di proporre querela o remissione di essa, se già proposta, ed estingue ogni diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione.

L'accordo stesso importa, anche per le parti, l'accettazione delle facoltà e dei poteri attribuiti alla Corte d'onore dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Le sedute della Corte d'onore non sono pubbliche.

I componenti della Corte sono obbligati al segreto per tutti gli atti da essi compiuti, salvo che per la decisione.

È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il procedimento, fatta eccezione per la decisione.

La Corte quando lo ritiene necessario può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni, chiedere documenti o informazioni alle pubbliche Amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e procedere ad altri accertamenti.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 6.

T O R E L L I , *Segretario:*

Ripristinare l'ultimo comma nel testo del Governo.

6.1

LA COMMISSIONE

F O L L I E R I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O L L I E R I , *relatore.* L'emendamento, che è da ritenersi già illustrato, è stato richiesto da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione per dare la possibilità di una sanzione e quindi di una coazione diretta sul teste.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento, giova rilevare che le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge trovano un esatto parallelo nell'articolo 144 del codice di procedura penale che attribuisce al giudice la facoltà di condannare il testimone, non comparso in istruttoria o al dibattimento, al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende. Tale sanzione, secondo l'esplicita dizione dell'articolo 627 del codice di procedura penale, ha carattere meramente disciplinare e viene irrogata con apposita ordinanza che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha sempre qualificato come provvedimento avente carattere amministrativo ed in quanto tale revocabile d'ufficio ma non impugnabile.

Al pari di quanto avviene con la sanzione prevista dal codice di rito, non sembra dubitabile che anche l'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge preveda una sanzione disciplinare la cui irrogazione, come prima si è detto, non costituisce affatto esplicazione di attività tipica della funzione giurisdizionale.

Del resto, anche a non voler condividere tale ordine di idee, la condanna al pagamento della somma di denaro è pronunciata, a norma del più volte citato articolo 6, dal presidente della corte d'appello e non già direttamente dalla corte d'onore, la cui natura non giurisdizionale non appare pertanto comunque messa in dubbio.

Sono questi i motivi per cui il Governo esprime parere favorevole all'emendamento della Commissione.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, devo dichiarare la mia perplessità. Questo emendamento, che effettivamente restituisce il testo del disegno di legge alla formulazione originaria, perfeziona lo stesso disegno di

legge. Ho il timore però che approvando quest'emendamento la corte d'onore si configuri, almeno sotto un aspetto particolare, come un organo giurisdizionale. Noi abbiamo il divieto — e lo ha ricordato il relatore — esplicitamente formulato nell'articolo 102 della Costituzione, che, per l'appunto, vieta l'istituzione di giudici speciali. Ora, se la corte d'onore si configura, almeno sotto quest'aspetto che adesso mi sforzerò di chiarire, come organo giurisdizionale, non c'è dubbio che ci si imbatte nel divieto posto dalla Carta costituzionale. Infatti, approvando quest'emendamento, secondo la mia sommessima interpretazione, la corte potrebbe configurarsi come organo giurisdizionale perchè in sostanza questa corte è una commissione arbitrale, alla quale le parti si rivolgono volontariamente per richiedere la sua pronuncia.

È vero che la corte d'onore, pronunciando il suo giudizio di verità sull'offesa, commina in un certo senso anche una sanzione, in quanto condanna la parte soccombente al pagamento della spesa. È però una sanzione voluta dalle parti nell'atto stesso in cui si rivolgono alla corte d'onore, perchè le parti sono assolutamente libere di chiedere o meno la pronuncia della corte stessa.

Invece il testimone che non si presenti per una qualsiasi ragione subisce la sanzione che è costituita dall'ammenda da cinquemila a cinquantamila lire. Ecco l'elemento nuovo che si inserisce nella struttura della corte d'onore e rischia di trasformarla, almeno sotto quest'aspetto, in un organo giurisdizionale. Il giorno in cui, onorevole relatore e onorevole Sottosegretario, un testimone volesse impugnare — e avrebbe i mezzi per farlo — la condanna chiedendo il giudizio della Corte costituzionale, certamente il dubbio che è stato già sollevato dalla 1^a Commissione di questo ramo del Parlamento non sarebbe manifestamente infondato. Ecco la ragione della mia perplessità.

Non ho l'autorità per pregare il relatore e la Commissione di ritirare quest'emendamento. Annuncio per il mio Gruppo che voteremo questo disegno di legge, anche nell'ipotesi in cui questo emendamento sia

approvato. Ma devo aggiungere che tuttavia in quest'ipotesi lo voteremo con turbata coscienza per le ragioni da me or ora esposte.

PETRELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Signor Presidente, brevemente per dire che in effetti in Commissione sostenemmo la perfetta legittimità anche del comma dell'articolo 6 che poi fu soppresso. Quindi concordiamo perfettamente sul ripristino di una sanzione amministrativa per il fatto della mancata comparizione dei testi: amministrativo è l'organo che irroga la sanzione, amministrativa è la sanzione medesima. Bisogna infatti tener conto che altre autorità amministrative sono facultate, nel nostro ordinamento giuridico, ad irrogare pene pecuniarie, come, ad esempio, il prefetto in tutto il campo della circolazione stradale che prima della depenalizzazione conculcava i reati puniti con la sola ammenda.

Pertanto il dubbio di costituzionalità discendente dalla natura della sanzione è infondato; come il dubbio di costituzionalità relativo alla natura dell'organo è del pari infondato, essendo chiara la natura amministrativa dell'organo che irroga la sanzione.

La norma presenterebbe aspetti di incostituzionalità se oltre la pena di natura amministrativa pecuniaria prevedesse l'accompagnamento o altra forma di coercizione personale a carico del teste: nulla di tutto questo prevede il disegno di legge al nostro esame. Può darsi che il teste, nonostante sia condannato a pena pecuniaria, non compaia, e allora quali sarebbero le conseguenze? Ritengo che vi debba essere qualcosa negli atti parlamentari che lo dica, anche per dare un po' di concretezza in più al disegno di legge e alle norme che stiamo per votare. Nei casi in cui la corte d'onore si troverà nell'impossibilità di giudicare per la mancata comparizione dei testi, il suo giudizio non potrà che essere quello di dire: mi trovo nell'impossibilità di giudicare perchè non ho potuto acquisire le prove circa l'oggetto della decisione.

Certo, si tratta di un procedimento di natura volontaria, affidato quasi del tutto nella parte introduttiva all'iniziativa delle parti, munito di determinate garanzie in cui entra l'autorità giudiziaria, ma non per questo giurisdizionale nel senso dell'eccezionalità.

Bisogna ricordare a questo riguardo che l'autorità giurisdizionale ha, specialmente in materia di volontaria giurisdizione, numerosi poteri che sono di natura amministrativa.

Queste sono le ragioni per le quali voteremo a favore dell'emendamento proposto dalla Commissione.

MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, credo di dover aggiungere qualcosa alle osservazioni fatte dal collega Petrella sull'eccezione del collega Valitutti perchè non è sufficiente che qualcuno abbia l'opinione di una incostituzionalità, ma è necessario che questa incostituzionalità si possa eccepire, denunciare in un procedimento: infatti l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che è quella che consente ai privati di rivolgersi alla Corte costituzionale, stabilisce in modo preciso che è solo nel corso di un giudizio che si può fare questa denuncia, richiedendo poi all'organo giurisdizionale, davanti al quale ci si trova, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

Qui non è previsto nessun organo giurisdizionale, ma vi è il presidente della corte d'appello in sede amministrativa che commina ai testimoni una sanzione di carattere pecuniario, definitiva, con giurisprudenza costante della Cassazione, come sanzione amministrativa e non penale. Pertanto questa preoccupazione di un eventuale invio della legge alla Corte costituzionale mi pare si possa escludere nel modo più assoluto anche perchè manca il mezzo a qualsiasi cittadino di richiederlo.

Mi interessa in modo particolare quanto ha osservato il senatore Petrella circa l'interrogativo: se i testimoni non si presentano, cosa fa il giudice, o meglio cosa fa questa

corte d'onore? Non è previsto che possa non pronunciarsi, mentre basta l'accordo per andare entrambi dinanzi alla corte d'onore perchè vi sia automaticamente la remissione della querela e la rinuncia al risarcimento dei danni.

Infatti, se le parti sono d'accordo di rivolgersi alla corte d'onore — è l'articolo 5 che lo dispone — tale accordo delle parti per deferire l'accertamento dei fatti diffamatori alla corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico fatta per iscritto dai componenti la stessa corte, importa tacita e automatica rinuncia. E se dopo non segue nessun giudizio l'offeso che fa? E anche l'offensore potrebbe avere interesse a che seguisse un giudizio. Questo è un interrogativo che mi lascia molto perplesso. È una notazione, questa del senatore Petrella, che bisognerà ad un certo momento meditare. Non so se, quando si dovrà approvare l'intero disegno di legge, il relatore avrà nulla da dire in proposito.

L I C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I . Voglio aggiungere qualcosa in relazione a quanto avevo accennato in discussione generale, cioè sul fatto che la soppressione di quell'ultimo capoverso lasciava monca la norma. Avevo allora fatto presente l'opportunità o l'utilità di sopprimere una qualsiasi iniziativa della corte per cui il giudizio dovesse essere limitato strettamente alla disponibilità delle parti. La reistituzione di quella sanzione, anche se rimane valido tutto quanto annotato dal senatore Petrella e ripreso anche dal senatore Mariani, dà almeno un minimo di respiro e di logica alla norma. È per questo che sono perfettamente d'accordo con l'emendamento che è stato proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 6.1 presentato dalla Commissione e accettato

dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I N T O , Segretario:

Art. 7.

Il presidente della Corte d'onore, ove occorra, può determinare la somma necessaria per l'espletamento delle indagini che deve essere, in pari misura, anticipata dalle parti mediante deposito da eseguirsi secondo le modalità stabilite dallo stesso presidente.

(È approvato).

Art. 8.

La Corte d'onore deve pronunciare la decisione nel termine di sessanta giorni a decorrere da quello dell'accettazione dell'incarico.

Se uno dei componenti della Corte d'onore viene a mancare per morte, malattia od altro grave impedimento, il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso fino alla sostituzione da effettuarsi con le modalità indicate nell'articolo 4.

Il presidente della Corte d'appello, su richiesta del presidente della Corte d'onore, può prorogare di sessanta giorni il termine previsto nel primo comma, qualora ricorrano giustificati motivi.

(È approvato).

Art. 9.

I componenti della Corte e il segretario che violano gli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 6 e 8 sono responsabili degli eventuali danni.

(È approvato).

Art. 10.

La Corte con la decisione deve, se l'offesa risulta ingiusta o il fatto addebitato insussistente, dichiararlo espressamente e censurare l'operato dell'autore e direttore o vicedirettore responsabile o dell'editore o stampatore.

Se l'offesa risulta, invece, insussistente o il fatto addebitato provato, deve, dato atto di ciò, dichiarare che non vi è luogo a censura per la pubblicazione.

La Corte dispone che la decisione sia, entro un congruo termine, pubblicata, a spese della parte censurata, nello stesso giornale sul quale comparve la notizia, l'articolo o l'apprezzamento ritenuto lesivo della reputazione. Può disporre anche gli altri mezzi di pubblicazione sempre a spese della parte censurata.

Se la parte censurata non provvede alla pubblicazione nel termine prescritto, vi può provvedere l'altra parte con diritto al rimborso della spesa sostenuta. Si applica il secondo comma dell'articolo 12.

(È approvato).

Art. 11.

Contro la decisione della Corte d'onore non sono ammesse istanze di revisione.

(È approvato).

Art. 12.

La parte censurata deve pagare ai componenti della Corte e al segretario un compenso, se ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'accettazione dell'incarico. Se con la decisione si dichiara che non vi è luogo a censura per la pubblicazione, il compenso è dovuto dall'istante. La parte censurata o l'istante deve inoltre rimborsare all'altra parte le somme versate a norma dell'articolo 7.

Alla determinazione della misura del compenso e delle somme da rimborsare provvede il presidente della Corte d'appello con provvedimento che costituisce titolo esecutivo.

(È approvato).

Art. 13.

Se l'offeso o l'offensore muoia prima che intervenga la decisione, gli eredi possono chiedere che il procedimento davanti alla Corte d'onore prosegua.

(È approvato).

Art. 14.

Per le diffamazioni commesse col mezzo della stampa prima dell'entrata in vigore della presente legge può adirsi la Corte di onore anche se sia intervenuta sentenza in primo grado, purchè non passata in cosa giudicata.

(È approvato).

Art. 15.

Per la prima applicazione della presente legge, l'elenco previsto nel primo comma dell'articolo 4 deve essere formato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti entro un mese dalla pubblicazione della legge stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« **Modifica dell'articolo 322 del Codice penale militare di pace** » (1299), d'iniziativa dei senatori **Martinazzoli e Coppola**;

« **Modifica dell'articolo 323 del Codice penale militare di pace** » (1320), d'iniziativa dei senatori **Coppola e Martinazzoli**.

Approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: « Modificazioni agli articoli 322 e 323 del Codice penale militare di pace »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Modifica dell'articolo 322 del Codice pena**

le militare di pace », d'iniziativa dei senatori Martinazzoli e Coppola; « Modifica dell'articolo 323 del Codice penale militare di pace », d'iniziativa dei senatori Coppola e Martinazzoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Sono favorevole al disegno di legge che modifica l'articolo 323 del codice penale militare di pace e contrario al disegno di legge che abolisce l'articolo 322 dello stesso codice penale militare di pace.

L'articolo 322 tende ad allineare le norme del codice penale militare di pace a quelle del codice comune, così come da noi modificato con la legge 15 dicembre 1972, la cosiddetta legge Valpreda. Con quella legge si stabilì che, anche nell'ipotesi di mandato di cattura obbligatorio, è possibile al giudice concedere la libertà provvisoria. Proposi allora di ancorare questa possibilità di concessione della libertà provvisoria ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale, cioè che il giudice fosse obbligato a fare una valutazione della personalità del reo, della gravità del reato, delle circostanze in cui il fatto era stato commesso, come prescrive l'articolo 133 per la misura della pena allorquando il giudice deve emettere la sentenza.

Ma la mancata correlazione della possibilità di concedere la libertà provvisoria a questi criteri fa sì che ovviamente, come è giurisprudenza costante, si consideri unicamente se la concessione della libertà provvisoria possa consentire l'inquinamento della prova. Ma quando il mandato di cattura è obbligatorio, è segno che si tratta di un reato grave e il semplice fatto che il codice penale militare prevede l'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati che superino soltanto tre anni di pena, a differenza di quanto previsto prima della legge 15 dicembre 1972, n. 773, dal codice comune, non deve consentire l'inserimento di un istituto di questo genere senza una remora, o senza una simile indicazione anche nel codice penale militare; tutt'al più si sarebbe potuto cercare di modificare questa norma che sta-

bilisce il mandato di cattura obbligatorio, elevando la quantità della pena minima oltre i tre anni. Nè mi sembra argomento giuridicamente apprezzabile quello che si avrebbe poi una disparità di trattamento nei confronti della legge 15 dicembre 1972, con la quale si concede la libertà provvisoria puramente e semplicemente e anche in caso di mandato di cattura obbligatorio.

Devo comunque esprimere la mia contrarietà, come la espressi a suo tempo anche all'introduzione di questo istituto nel codice di procedura penale comune senza quelle remore e quei vincoli, di cui dicevo prima, ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Confermo invece di essere favorevole alla modifica dell'articolo 323 perchè effettivamente non vi era motivo — e del resto il codice di procedura penale era stato già modificato prima — di non concedere la libertà provvisoria sol perchè vi sia in pendenza il ricorso al tribunale supremo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Licini. Ne ha facoltà.

L I C I N I . Brevissimamente, signor Presidente. Dichiaro il completo appoggio, la completa adesione a questi due disegni di legge ora unificati nell'unico disegno di legge con i due articoli al nostro esame.

Con la legge del 15 dicembre 1972, numero 773, si è riconosciuta la concedibilità della libertà provvisoria anche in caso di mandato di cattura obbligatorio. Si è quindi riconosciuto valido e logico il principio che attribuisce alla detenzione preventiva soltanto un carattere strumentale a fini istruttori, ma che essa non può assolutamente concepirsi come una anticipazione di pena.

Posta questa conquista logica, giuridica e di civiltà, era altrettanto logico e giusto che la norma venisse estesa anche al codice penale militare di pace, così come è altrettanto giusto che si siano apportate quelle modifiche che appaiono all'articolo secondo del disegno di legge in esame, ove si abolisce quella norma, esistente in quel diritto particolare, per cui la libertà provvi-

soria non era concedibile in pendenza di giudizio avanti al tribunale supremo militare e si vietava l'impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore e del pubblico ministero concernenti la libertà provvisoria, in contrasto con quanto è previsto invece nel codice di procedura penale e soprattutto in contrasto con quanto prescrive la Costituzione all'articolo 111.

Dobbiamo quindi compiacerci per l'iniziativa dei senatori Coppola e Martinazzoli, per questo disegno di legge. Semmai si potrebbe notare che in uno Stato democratico quale il nostro dovrebbe avere poca cittadinanza un diritto particolare quale è quello costituito dal codice penale militare di pace. Dovrebbe valere la legge comune, anche perchè questi diritti particolari finiscono poi per dare una copertura a « corpi » che molto spesso si costituiscono in corpi separati dello Stato. Ma qui discutiamo su ciò che è e non su ciò che vorremmo fosse; esiste questo codice penale militare di pace ed è quanto meno doveroso che nei principi sommi di libertà del cittadino esso sia adeguato alle conquiste consacrate nella legge comune.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi rendo conto delle esigenze di giustizia che hanno determinato la presentazione dei due disegni di legge 1299 e 1320. Si vuole anzitutto estendere ai procedimenti militari il principio sancito nella legge 15 dicembre 1972, n. 773, secondo cui mandato di cattura e libertà provvisoria sono istituti autonomi per modo che la libertà provvisoria può essere concessa anche quando il mandato di cattura è obbligatorio.

Noi dissentiamo dai principi informativi di quella legge, che è stata rovinosa per l'ordine giuridico e per l'ordine sociale, che ha costituito un vero disastro ai fini della repressione e della prevenzione perchè ha reso più spavaldi i disonesti e ha seminato lo sgomento tra gli onesti, cioè tra i galantuomini

della cui sorte il legislatore pare scarsamente preoccuparsi.

Comprendo molto bene che, giunti al punto in cui siamo, taluno sia portato a domandarsi: ma come? Può essere messo in libertà provvisoria il delinquente più pericoloso, colui che è imputato di reati che comportano la pena dell'ergastolo, colui che è stato rinviato a giudizio per rispondere di omicidio aggravato o di strage, o che è stato condannato in primo grado o addirittura in secondo grado in pendenza del ricorso per Cassazione, e non può essere messo in libertà provvisoria il soldatino che ha commesso un furto militare a danno dell'amministrazione militare, giacchè il furto militare, anche di minima entità, a danno dell'amministrazione militare importa obbligatoriamente il mandato di cattura?

Debbo soggiungere che qualche giudice militare concede già la libertà provvisoria, in qualche caso, quando il mandato di cattura è obbligatorio, perchè ritiene che la legge del 15 dicembre 1972 sia operante anche nell'ambito della giustizia militare e che abbia carattere generale. Ma è proprio dalla legge di carattere generale, per la sua estrema e dissennata larghezza, che noi dissentiamo.

È indubbiamente necessario eliminare le stridenti sperequazioni, ma non già ammettendo come presupposto intangibile la legge Valpreda, bensì rielaborando tutta la materia, con attenta, cauta, ponderata considerazione delle esigenze dell'ordine giuridico e dell'ordine sociale.

Siamo, invece, consenzienti per quanto riguarda la modifica dell'articolo 323 del codice penale militare di pace, cioè siamo consenzienti per l'abolizione del divieto ormai anacronistico — sancito dall'articolo 323 — di concedere la libertà provvisoria in pendenza del ricorso per annullamento proposto al tribunale supremo militare.

La giurisprudenza militare è fermissima nel ritenere che le modifiche apportate dalla novella del 1955 all'articolo 278 ed all'articolo 279 del codice di procedura penale non siano operanti nell'ambito della giustizia militare. Il tribunale supremo militare ritiene che le innovazioni apportate dalla legge del

18 giugno 1955, n. 517, in virtù delle quali la libertà provvisoria può essere concessa in ogni grado del giudizio, non incidano sulla norma speciale escludente la concedibilità del beneficio nella fase del giudizio davanti al tribunale supremo militare.

Ecco perchè occorre statuire in proposito con apposita norma. Sull'opportunità di tale apposita norma io sono tanto d'accordo, e ne sono tanto convinto, che in epoca anteriore alla presentazione del disegno di legge che stiamo esaminando avevo presentato nello stesso senso un mio disegno di legge, che è rimasto negletto ed ignorato. Nell'articolo 1 del disegno di legge da me presentato in data 15 giugno 1973, recante il numero 1195, si diceva che nel primo comma dell'articolo 323 del codice penale militare di pace sono soppresse le parole: « escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare » e si soggiungeva che è soppresso il secondo comma del predetto articolo; nell'articolo secondo del disegno di legge erano contenute norme di dettaglio che non mi sembrano superflue. Si diceva, ad esempio, che durante l'istruzione formale decide sulla domanda di libertà provvisoria il giudice istruttore militare, nel corso degli atti preliminari al giudizio e durante il dibattimento decide il tribunale militare; sulla domanda di libertà provvisoria proposta in pendenza del ricorso per l'annullamento al tribunale supremo militare decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Quindi siamo perfettamente d'accordo. Però io vorrei osservare che non basta rimuovere taluni degli ostacoli che la legge vigente pone alla concessione della libertà provvisoria. Bisogna restringere l'ambito di emissione del mandato di cattura obbligatorio e anche di quello facoltativo nei procedimenti militari. In proposito nel 1972 ho presentato un altro disegno di legge, che reca il n. 200, rimasto anch'esso negletto e ignorato. Io dicevo: è comprensibile che i criteri a cui si informano le norme del diritto penale militare, sostanziale e processuale, siano più severe di quelle seguite dal codice penale comune e dal codice di rito penale e ciò in considerazione del particolare allarme che

il reato suscita nell'ambiente militare e delle esigenze del servizio e della disciplina. Ma osservavo che la norma dell'articolo 313, secondo cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura quando la pena sia superiore nel massimo a tre anni di reclusione, è indubbiamente eccessivamente severa e proponevo che il limite fosse portato a cinque anni. Il mio intervento mira pertanto a dichiarare la nostra adesione alla proposta di modifica dell'articolo 323, il nostro dissenso dalla proposta riguardante l'articolo 322 (riteniamo che la materia vada tutta rielaborata); mira infine a sollecitare l'esame del disegno di legge n. 200, che ho presentato circa due anni orsono.

Credo di non uscire dal tema dicendo, prima di concludere, che noi non possiamo andare avanti apportando delle modifiche di dettaglio, delle rabberciature, dei ritocchi al diritto penale militare positivo. Occorre una riforma organica del diritto stesso. Nel luglio del 1973 ho presentato in proposito un'ampia interpellanza, la quale — non so come nè perchè — è stata trasformata in interrogazione, per modo che io non ho potuto svolgerla; nè intendo svolgerla ora poichè questo non è certamente il momento. Ma vorrei ricordare che con quella interpellanza diventata interrogazione domandavo che cosa si attende per attuare la sesta disposizione transitoria, secondo comma, della Costituzione e chiedevo se il Governo non ritenesse urgente e necessaria l'istituzione del secondo grado di giurisdizione di merito nei procedimenti militari anche per dare la possibilità della rinnovazione parziale del dibattimento in appello ai sensi dell'articolo 520 del codice di procedura penale.

Dopo la creazione delle corti d'assise di appello, che risale a 23 anni or sono, il tribunale militare è l'unico organo penale italiano le cui sentenze non siano mai appellabili. L'appartenente alle forze armate imputato di un reato militare può fruire della garanzia della seconda istanza di merito solamente se ricorra qualcuna delle ipotesi di connessione previste dalla legge: in tal caso egli viene giudicato dal giudice ordinario e può andare in appello; altrimenti viene giudicato

dal tribunale militare senza possibilità d'appello.

La situazione diventa addirittura paradossale perchè il militare che, senza il concorso di estranei alle forze armate, commette un reato militare non ha la garanzia della seconda istanza di merito; se però, oltre al reato militare, ne commette uno comune e sussiste tra i due reati la connessione prevista dalla legge, viene giudicato dal giudice ordinario e come premio ha la possibilità della seconda istanza di merito. Non basta: se non c'è connessione, il militare il quale abbia commesso un reato militare ed un reato comune viene sottoposto a due distinti procedimenti penali. Per il reato comune viene giudicato dal giudice ordinario ed eventualmente può proporre appello; per il reato militare viene giudicato dal tribunale militare e non ha la possibilità di impugnare in appello la eventuale sentenza di condanna. Si tratta d'un vero guazzabuglio giuridico dovuto soprattutto alla legge 23 marzo 1956, n. 167, il cui articolo 8 ha modificato l'articolo 264 del codice militare di pace.

All'interpellanza diventata interrogazione l'onorevole Sottosegretario alla difesa rispose in modo del tutto insoddisfacente dicendo che la riforma del codice penale militare è allo studio di una commissione. Sono però molti anni che la commissione studia. Non sappiamo quali siano i risultati dei suoi lavori, mentre da molto tempo aspettiamo che vengano sottoposte delle proposte concrete al Parlamento. Intanto io domando: in attesa di sapere — e questa attesa potrebbe durare molto tempo ancora — se il tribunale supremo militare sarà conservato o se sarà sostituito, come taluni sostengono, da una sezione specializzata della corte di cassazione, perchè non vengono costituite le corti di appello militari? Mi pare che questa sia un'esigenza indilazionabile, importante per lo meno quanto quelle che hanno determinato la presentazione dei disegni di legge che stiamo esaminando.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ritengo che il contenuto del provvedimento in esame non esiga particolari commenti o approfondite esegesi, perchè è decifrabile alla sola superficiale lettura. Vi è una norma che propone l'estensione dei benefici previsti dalla legge 15 dicembre 1972 anche ai processi davanti ai tribunali militari e vi è poi un'altra norma che cerca anche qui di coordinare alcuni aspetti del modello processuale militare con quelli del modello processuale comune.

Per quel che attiene al primo problema credo che si possa semplicemente dire che vi è un'esigenza di eguaglianza, che qui nessuno ha negato, nel senso che anche nel processo penale militare deve essere consentita per i casi di emissione del mandato di cattura obbligatorio la possibilità di concessione della libertà provvisoria. Questa necessità è tanto più viva se si tiene conto, come ricordava poco fa il senatore Endrich, che il codice penale militare prevede l'emissione del mandato di cattura obbligatorio per pene assai inferiori a quelle invece previste dal codice penale comune per l'emissione del mandato di cattura obbligatorio.

Vi è poi una ragione generale che va ribadita e difesa qui e che esprime una precisa linea di dissenso nei confronti delle opinioni che si sono manifestate come negative in termini generali a questo tipo di scelta di « ideologia processuale ». Non vi è dubbio che la radice del problema è ancora qui, cioè in una linea di tendenza orientata a definire l'istituto della carcerazione preventiva entro un preciso perimetro strumentale che ne vieti una interpretazione impropria, quasi come di una pena anticipata. È qui che si manifesta una precisa e sostanziale dislocazione di opinioni. Nel momento stesso in cui il senatore Mariani allude al fatto che la mancanza di un preciso richiamo all'articolo 133 del codice penale come condizione per la concessione della libertà provvisoria lo induce a negare il suo consenso alla proposta, per ciò stesso indica un tipo di scelta che non è assolutamente condivisibile proprio perchè l'articolo 133

del codice penale fissa una serie di parametri che debbono essere applicati dal giudice del dibattimento all'atto dell'erogazione della pena e quindi non è uno strumento che si possa in qualche modo usare quando si ragiona invece intorno a modelli processuali.

Allo stesso modo, anzi in termini più precisi, debbo respingere la filologia apocalittica che il senatore Endrich ha voluto usare per definire quelli che lui ha voluto chiamare i disastri e le alluvioni dell'applicazione della legge Valpreda. Credo che i suoi sismografi siano particolarmente sensibili perchè non penso che risulti a chi si interessa di statistiche giudiziarie che questi disastri in effetti si siano verificati; a meno che non si voglia confondere, come qualche parte interessata fa, la conseguenza di altre strutture normative con quelle dell'applicazione della legge Valpreda. Quando si parla di ergastolani confessi che escono di galera, non si allude certo agli inconvenienti della cosiddetta legge Valpreda, ma a tutt'altro meccanismo, a quello dei termini di carcerazione preventiva, che dovrebbe impegnare, come del resto ha impegnato, il Parlamento in tema di riforma del codice di procedura penale ad un attento ripensamento, ad un recupero di precise posizioni che non sia però tale da sacrificare alcuni punti che non possono essere in alcun modo sacrificati. Credo che, se è giusto esprimere una precisa valutazione critica e un sensibile allarme di fronte a situazioni di patologia giudiziaria che sono sotto gli occhi di tutti, se è giusto e doveroso dire che è inammissibile che si possano verificare quei casi che conosciamo dalle pagine dei giornali, in termini speculari è assolutamente intollerabile che un innocente debba attendere in galera tanto a lungo il giorno del giudizio.

Vi è la necessità, dunque, di rompere alcune cristallizzazioni ideologiche, di superare un muro di incomprensioni che molto spesso si eleva tra noi e l'opinione pubblica, anche l'opinione politica qualificata, quando si tende a credere che vi sia una contraddittorietà di fondo tra una scelta di civiltà processuale ed un dovere di attitudine e di

capacità repressiva del processo penale: niente di più inesatto proprio perchè la risposta è completamente capovolta rispetto a questa premessa; là dove vi è un processo civile, là dove vi è un processo garantito, là dove vi è un processo moderno, di parità per le parti e di garanzia per la libertà personale, là vi è anche una risposta punitiva rapida, efficiente e tempestiva, nel che del resto si riconosce un preciso obbligo statutale.

Tornando al tema in discussione, credo di dovere esprimere una convinta adesione in ordine a quei rilievi che il senatore Endrich esprimeva con riferimento al fatto che il processo penale militare e lo stesso diritto sostanziale militare siano ancora così lontani da un modello di adeguatezza costituzionale. Non vi è dubbio che le situazioni segnalate dal senatore Endrich sono rilevanti; altre se ne potrebbero aggiungere che riguardano per esempio la composizione dei collegi militari e così via; una serie di situazioni cioè assolutamente anomale rispetto ad un quadro di riferimento costituzionale. Non vi è dubbio che dire questo significa anche segnalare i limiti assai esigui e la portata assai ristretta del provvedimento al nostro esame; si tratta nè più nè meno che di un lieve ritocco, che però ha una sua incisività ed un suo motivo di urgenza che in qualche misura sono stati da tutti riconosciuti, anche da chi ha contraddetto le ragioni di fondo di queste scelte.

Mi corre solo l'obbligo di fare qualche precisazione in ordine ad una pretesa incompiutezza del provvedimento per quel che si riferisce al problema della possibilità oggi, se verrà approvato questo provvedimento, di consentire la libertà provvisoria anche in sede di processo pendente davanti al tribunale supremo, nonchè della possibilità di ricorso nei confronti dei provvedimenti in materia di libertà provvisoria.

Penso che vada segnalata l'importanza della revoca del divieto di concessione della libertà provvisoria davanti al tribunale supremo proprio perchè a questo punto si viene a colmare una vistosa lacuna normativa, un evidente difetto di coordinamento: in-

fatti il legislatore si è dimenticato della novella del 1955 che ripristinava questa possibilità anche per la Cassazione nel processo penale comune. Vi è un rapporto subalterno, tutto sommato, tra processo penale militare e processo penale comune, ma è accaduto che molto spesso riforme che hanno inciso sul processo penale comune non sono state accompagnate da adeguati corollari nella dimensione del processo penale militare, e questo è tanto più grave se si tiene conto che il tribunale militare supremo è anche un giudice di appello, mancando una fase intermedia.

Il senatore Endrich poi ci ricordava che vi era un suo progetto più articolato ed esauriente intorno alle modalità delle possibilità di ricorso contro i provvedimenti in tema di libertà provvisoria. Credo che si debba sicuramente dare atto che quel progetto è più esauriente, ma penso non vi siano inconvenienti neanche approvando la norma così come è.

E credo che forse vada in qualche misura corretta — non so se è d'accordo il senatore Coppola — un'affermazione che è contenuta nella relazione al nostro disegno di legge, nella quale si dice che il togliere questo divieto consentirà la possibilità di un ricorso — davanti al tribunale supremo — nei confronti di questi provvedimenti. La verità è che il togliere questo divieto significa aprire il varco all'applicabilità di quella norma di riferimento generale per la quale là dove non vi è una descrizione del comportamento processuale dentro il codice processuale penale, là diventa operativo il modello del processo penale comune; per cui ritengo che proprio quelle indicazioni che sono contenute nel progetto Endrich più o meno dovrebbero essere già oggi applicabili una volta che si tolga quel divieto che era prima espresso attraverso il rifiuto che noi vogliamo venga tolto dal codice penale militare.

Mi sembra di non dover aggiungere altre considerazioni se non sottolineare la necessità di ritornare sul discorso più ampio e più generale. In altre parole riteniamo che questa proposta, che, come ho detto prima, è

così angusta e specifica, tutto sommato sia dentro una linea di tendenza e quindi non risulti contraddittoria rispetto ad un disegno più generale; ma proprio per questo essa deve rappresentare al contempo una precisa e ferma sollecitazione perchè venga finalmente affrontato in termini di impegno organico e totale il problema del processo penale militare, sia sotto il profilo di diritto sostantivo, sia soprattutto sotto il profilo della struttura del modello processuale, perchè indubbiamente vi è qui da parte del legislatore un arduo ma dovuto compito di adeguamento ai precetti costituzionali. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli oratori che mi hanno preceduto hanno più o meno tutti accennato alla necessità di una riforma globale del codice penale militare di pace. E anche in un recentissimo convegno organizzato dal nostro partito sull'ordinamento delle forze armate, aperto all'apporto di altre forze politiche, questa necessità è stata sottolineata con forza e si è andati anche oltre. Si è detto che si dovrebbe cambiare non soltanto il codice penale militare di pace, ma anche gran parte degli ordinamenti di disciplina, e precisamente tutto ciò che rende la vita militare non consona al regime di democrazia che vi è nel paese. Mi si consenta di aggiungere che, se a riforme più ampie è necessario accennare, bisognerebbe parlare anche dell'ordinamento della giustizia militare, delle garanzie di indipendenza e di autogoverno della stessa giustizia militare, cioè delle garanzie effettive di imparzialità e democrazia processuale anche nell'interno del processo penale militare.

Mi consenta il collega Licini, che ha parlato di abrogazione totale del codice penale militare di pace, di affermare che l'ordinamento militare ha delle sue esigenze particolari. Ma apprezzabile è l'idea che sta dietro questa proposta che potrebbe apparire

radicale: cioè far entrare quel tanto di particolare che attiene alla vita militare nel suo ordinamento penale, nell'ordinamento generale penale del secondo libro del codice penale e più in generale nella normativa di parte speciale del codice, essendo effettivamente assurdo che si proceda per settori di norme penali speciali quasi che la vita militare sia separata dalla vita sociale che fluisce nel paese.

È ovviamente favorevole il voto del nostro Gruppo al disegno di legge e ai suoi articoli 1 e 2. Mi si consenta di dire che al senatore Mariani ha ben risposto il senatore Martirazzoli quando ha appunto messo in evidenza il fatto che è un controsenso inserire elementi di diritto sostanziale in istituti che riguardano effettivamente soltanto il processo. La carcerazione preventiva dovrebbe essere preordinata al fine del processo e non dovrebbe avere altra giustificazione se non il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Al di là di questo orizzonte funzionale al processo, non è dato vedere come possa parlarsi di carcerazione preventiva. Evidentemente si tratta, comunque si vogliamo mistificare le parole, di un anticipo di pena inflitta senza processo e senza alcuna garanzia, in violazione di una norma di civiltà che la nostra Costituzione pone come premessa dello stesso giudizio penale.

Bisogna dire tuttavia che il riferimento all'articolo 133, che non dovrebbe essere contenuto nella legge processuale penale, è contenuto nella giurisprudenza pratica di ogni giorno, laddove dalla gravità effettiva del fatto si fa discendere il perdurare o meno della carcerazione preventiva e l'emanazione o meno del mandato di cattura. Siamo nell'orbita dei fatti comuni e pratici che diventano norme di giustizia in quanto affermati dai tribunali, siamo cioè nell'ambito del diritto vero e vivo, contro il quale dovremmo reagire (quando esso si manifesta in modi siffatti), promuovendo nel paese un diverso clima, una diversa civiltà giuridica; altrimenti, sebbene non scritto nella legge, il riferimento di cui lamentava l'assenza il senatore Mariani sarà in effetti concretamente presente nelle tavole che ogni tribunale scrive tutti i giorni.

Mi si consenta di dire al senatore Endrich, che ha parlato di disastro, di rovina della nostra civiltà solo perchè con recente legge è stata consentita la concessione della libertà provvisoria nonostante il mandato di cattura obbligatorio, che egli ha portato demagogicamente argomenti da piazza, non da Aula di Palazzo Madama. I casi che si è stati in grado di sanare con questa provvida risoluzione di legge sono clamorosi. Tra le altre cose la famosa legge Valpreda ha consentito a un innocente di uscire di galera e ora in galera ci sono i veri colpevoli! Altro che pazzia, follia, disastro per la nostra civiltà giuridica!

D I N A R O. Questa innocenza è ancora da dimostrare.

P E T R E L L A. Quanto al giudizio espresso sempre dal senatore Endrich sul nostro codice penale militare di pace, che egli ha definito un vero guazzabuglio, debbo dire che si tratta di un giudizio esatto: tale codice è un vero e illiberale guazzabuglio. Debbo però ricordare che si tratta di un codice fascista, come fascista è il senatore Endrich, e debbo dire anche che in 25 anni dalla fine della dittatura fascista le forze di governo non hanno ancora avuto il coraggio di operare al riguardo una seria riforma. Comunque è mio intendimento sollecitare tutte le parti politiche qui presenti ad operare in questa direzione in modo da far entrare la democrazia anche in questa parte separata del nostro ordinamento giuridico. (*Interruzione del senatore Endrich. Richiami del Presidente*).

Un'altra cosa mi preme di precisare. Nella revisione completa e generale che ci apprestiamo a fare (non solo nelle leggi militari) dell'istituto della carcerazione preventiva in generale, materia che riguarda principalmente il nuovo codice di procedura penale nella legge di delega al Governo, bisognerà riconsiderare seriamente il punto relativo alla non effettuata abrogazione delle norme che prevedono in taluni casi come obbligatorio il mandato di cattura. È anacronistico tenere in piedi norme che prevedono il mandato di cattura obbligatorio

quando le condizioni per la concessione della libertà provvisoria diventano uniformi per tutti i casi e volte tutte a fini di natura processuale. Ritengo a questo riguardo che non sia un ostacolo l'articolo 68 della Costituzione. Questa norma vuole indicare i casi in cui anche a carico di parlamentari si può procedere ad arresto e ad altri atti di coercizione personale. Ma questo coordinamento tra norma costituzionale ed un'eventuale riforma di più ampia portata è non soltanto possibile ma direi assolutamente elementare.

Con questo vorrei concludere, nell'augurio che non soltanto nel codice penale militare di pace ma in tutto quanto l'ordinamento militare dello Stato possa entrare la democrazia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F I L L I E T R O Z, *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, la discussione nella seduta odierna e l'approvazione unanime da parte della Commissione giustizia concordano nel dimostrare la necessità urgente dell'approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Martinazzoli e Coppola. Le perplessità, le eccezioni, i dissensi esposti dal senatore Mariani sull'articolo 322 e più generalmente dal senatore Endrich, a cui hanno risposto i senatori Martinazzoli e Petrella, non pare possano inficiare tale necessità, considerando che ormai sono vigenti le norme della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in riforma dell'articolo 277 del codice di procedura penale.

È bensì vero che sarebbe opportuna una organica e completa riforma del codice penale militare di pace, però è altresì vero e manifesto che, nell'attesa della riforma auspicata (la quale richiede evidentemente un congruo periodo di tempo), è assolutamente indispensabile dirimere le più stridenti discrepanze e disparità delle norme del codice penale militare di pace con quelle vigenti nel processo penale a rito comune.

Essendo pertanto evidenti gli obiettivi che si propone il disegno di legge in esame, richiamate le argomentazioni e le motivazioni espresse nella relazione della Commissione di merito, penso che il Senato possa esprimere voto favorevole.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

P E N N A C C H I N I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto, dinanzi alla Corte costituzionale pendono giudizi di legittimità relativi all'articolo 322, secondo comma, del codice penale militare di pace (concernente l'esclusione della libertà provvisoria nei casi di obbligatorietà del mandato di cattura) e all'articolo 323, primo comma, dello stesso codice (concernente la esclusione della possibilità di concedere la libertà provvisoria nel giudizio davanti al tribunale supremo militare).

Le norme suddette sono state aggredite con ordinanze del 26 ottobre e 15 novembre 1973 del tribunale supremo militare. Con la approvazione del disegno di legge in oggetto verrebbero a cessare le ragioni del contendere sulle questioni sottoposte ai giudici costituzionali. Sarebbe inoltre eliminata una disparità di trattamento — come qui è stato opportunamente fatto rilevare da alcuni senatori intervenuti — tra imputati soggetti alla giurisdizione militare ed imputati soggetti alla giurisdizione penale. Tale disparità, per quanto concerne la prima disposizione, è sorta in seguito all'entrata in vigore della legge n. 773 del 1972, che ha modificato l'articolo 277 del codice di procedura penale; per quanto attiene alla seconda, risale alla novella del 1955, che abrogò il divieto di concedere la libertà provvisoria nel corso di giudizio di Cassazione.

È da aggiungere che si versa in una materia nella quale non si scorgono ragioni che suffraghino l'esistenza di una normativa più rigorosa nell'ambito del processo penale militare e che nei lavori preparatori della riforma del codice penale militare di pace ci si è già da tempo orientati per la pressoché

totale parificazione alla disciplina dettata per il processo comune della normativa riguardante la libertà personale dell'imputato. Nè può tacersi che la sopravvivenza dell'articolo 322, secondo comma, può dar luogo a situazioni profondamente inique che è necessario rimuovere al più presto, senza attendere la revisione generale ed organica del codice. In proposito voglio assicurare gli onorevoli intervenuti che tale revisione è in stato di avanzata preparazione.

Basti considerare per esempio — e qui in Aula qualcuno l'ha già fatto — che il militare imputato di insubordinazione con minaccia od ingiuria (articolo 189), ovvero di alienazione di oggetti di armamento (articolo 164) o di furto in danno dell'amministrazione militare (articolo 230), tutti reati per i quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura anche se non particolarmente gravi, non può essere ammesso alla libertà provvisoria; mentre nel corso di un procedimento ordinario tale beneficio può essere concesso anche a chi sia imputato di omicidio. Sono questi i motivi per cui il Governo, nel ringraziare in modo particolare il relatore senatore Fillietroz per l'esauriente relazione resa qui e in Commissione, e nel ringraziare tutti gli intervenuti, raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 322 del codice penale militare di pace è abrogato.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 323 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 323 - (*Cauzione o malleveria*). — Il militare al quale è stata concessa la libertà

provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il testo unificato nel suo complesso, avvertendo che il titolo è così formulato: « Modificazioni agli articoli 322 e 323 del Codice penale militare di pace ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I, Segretario:

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale valutazione dia e quali iniziative intenda assumere di fronte alla decisione sconcertante e senza precedenti della Procura della Repubblica di Milano che, nei giorni scorsi, ha avviato un'indagine sulla situazione delle scuole secondarie superiori.

Il procuratore della Repubblica ha, infatti, invitato il questore a convocare ed interrogare un gruppo di presidi con lo scopo di accertare eventuali atti di violenza verificatisi all'interno degli istituti e violazioni di leggi e regolamenti, con particolare riguardo ai problemi delle assenze, dei prescrutini e dei metodi di valutazione del profitto degli alunni.

Gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga che tale iniziativa dell'autorità giudiziaria — che si è svolta, tra l'altro, al di fuori ed al di sopra del provveditore agli studi, e cioè dell'autorità scolastica alla quale eventualmente sarebbe stato corretto rivolgersi per indagini come quella ricordata — tende ad inasprire ulteriormente la situazione di tensione nelle scuole milanesi ed acquista un significato intimidatorio di fronte all'impegno di autorità scolastiche e forze

democratiche che, pur tra difficoltà, si stanno adoperando per una soluzione positiva della crisi scolastica.

È giusto e necessario perseguire eventuali reati con le normali procedure. L'iniziativa della Procura milanese sembra, invece, voler alimentare turbamento e disagio.

(3 - 1072)

ACCILI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, dopo ben due decisioni del Consiglio dei ministri, con le quali si intendeva provvedere alla statizzazione degli atenei abruzzesi, lo stesso Ministro non ritenga di dovere — in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 766 — ripresentare il disegno di legge di statizzazione per il quale la Regione Abruzzo ha già espresso il parere previsto dalla citata legge.

L'interrogante aggiunge, infine, che, una volta acquisito il parere del CIPE, ogni ulteriore ingiustificato, quanto dannoso, ritardo nel riproporre la legge da parte del responsabile del Dicastero tradisce le legittime aspettative dell'intera regione, la quale, nella vicenda della statizzazione, detiene il non invidiabile primato — mai registrato nella storia del Parlamento italiano — di due disegni di legge approvati in Consiglio dei ministri e mai trasmessi in Parlamento.

(3 - 1073)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MERZARIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia diramata da un'agenzia di stampa secondo la quale gli uffici competenti del suo Ministero starebbero per definire — a 30 anni dal termine dell'ultimo conflitto bellico — l'istruttoria per il risarcimento dei danni di guerra alla società produttrice di aerei « Caproni », per un importo di oltre 60 miliardi di lire.

Considerato il fatto che i lavoratori del settore aeronautico sono da 4 settimane in lotta per qualificanti rivendicazioni contrat-

tuali, per avviare nuovi indirizzi in grado di valorizzare il campo della ricerca scientifica, per l'autonomo sviluppo della produzione nazionale a scopi pacifici e per accrescere la potenzialità occupativa nel Meridione, e rilevato che le più importanti società, pur beneficiando di congrui stanziamenti pubblici (IRI ed EFIM), perseguono una politica di carattere privatistico, opponendosi con intransigenza alle richieste elaborate unitariamente dalle organizzazioni sindacali, costituirebbe un fatto di estrema gravità un eventuale regalo di miliardi a gruppi industriali che sugli eventi bellici hanno costruito rilevanti fortune.

(4 - 3026)

MERZARIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che, nella serata di domenica 24 febbraio 1974, in Gallarate, veniva esploso — a distanza ravvicinata — un colpo di pistola che perforava il polmone sinistro dello studente Sartori Roberto, si chiede di conoscere quali responsabilità sono emerse nel corso delle indagini e se non si ritiene ormai indilazionabile l'esigenza di adottare adeguati provvedimenti per porre fine alle manifestazioni di violenza da parte di elementi eversivi ed al troppo frequente uso di armi da fuoco che, in precedenti e gravi circostanze, hanno suscitato la legittima indignazione delle forze democratiche e turbato la cittadinanza gallaratese.

(4 - 3027)

PINNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del grave stato di disagio nel quale si trovano i gestori dei tabacchini dell'oristanese e, più in generale, dell'intera provincia di Cagliari, a causa delle carenze lamentate con altra interrogazione, soprattutto per quel che riguarda l'ulteriore decurtazione delle entrate dovuta a molteplici cause e, segnatamente, all'abolizione delle marche IGE, alla quasi totale mancanza di vendita delle marche assicurative volontarie ed al divieto di vendita delle marche per patenti;

se gli risulti, altresì, che, proprio ad Oristano, sono state distribuite, in data 13 febbraio 1974, 50 marche da lire 6.000, 20 da lire 5.000 e 10 da lire 4.000, mentre le stesse marche continuano ad essere vendute ininterrottamente, dai primi di gennaio, dagli Uffici postali;

se non ritenga, quanto sopra denunciato, un ulteriore colpo al già magro bilancio dei gestori, i quali, in dipendenza anche di altri fatti già denunciati dall'interrogante, vedono ogni giorno di più un'ulteriore decurtazione negli incassi, talchè è in animo di molti il licenziamento di alcuni dei propri dipendenti ove non intervengano correttivi alla grave situazione lamentata;

se sia a conoscenza, infine, che da parte dei gestori dei tabacchini vi sarebbe l'intenzione di proclamare lo stato di agitazione e di sciopero ove le richieste presentate tramite la FIT (Federazione italiana tabaccai) non venissero accolte.

(4 - 3028)

MANCINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se l'area del Forte portuense, situata nel comune di Roma, è stata completamente o parzialmente ceduta ad organizzazioni private anzichè all'Amministrazione comunale, così come già auspicato dal rispettivo Consiglio di circoscrizione;

quale porzione del compendio in questione è stata ceduta, a quali condizioni e con quale vincolo di destinazione;

se il Ministro non ritiene opportuno provvedere in tempo affinchè la suddetta area, d'intesa con l'Amministrazione capitolina, venga destinata ai servizi sociali ed attrezzata per il libero accesso alle attività sportive a favore dei cittadini e dei giovani del popoloso quartiere interessato.

(4 - 3029)

MANCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intende compiere un passo presso la Direzione generale delle autostrade affinchè venga quanto prima risolta la discussa questione del rilascio agli autotrasporta-

tori di merci di una ricevuta attestante, ai fini degli obblighi contabili dell'IVA, l'avvenuto pagamento del pedaggio autostradale.

(4 - 3030)

TERRACINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se, avendo accertato le cause e le conseguenze della ristrutturazione, decisa dalla società « Samer-Samaja mercantile » s.p.a., della sua sede fiorentina, intendano intervenire sia a tutela di quei dipendenti, sia a difesa dell'economia locale e nazionale, gravemente minacciata dal progettato smantellamento degli impianti;

quali iniziative a tal fine abbiano preso o intendano prendere.

(4 - 3031)

SIGNORI, PITTELLA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Il 24 febbraio 1974 si è verificato a Grosseto un fatto sconcertante e di estrema gravità: un bambino di pochi anni è rimasto gravemente ustionato al volto ed alla testa dall'improvviso incendio della mascherina da carnevale che indossava. A provocare l'incendio della maschera è bastato un cerino, la cui fiammella, nell'atto di essere spenta, ha sfiorato, senza toccarla, la maschera stessa.

Da quanto precede appare chiaro, pertanto, che la maschera (che non è certamente la sola di quel tipo in vendita in Italia) è stata fabbricata con materiale ad alta infiammabilità.

Ciò premesso, gli interroganti domandano ai Ministri in indirizzo di accertare come è potuto accadere che fossero immessi sul mercato articoli di così grande pericolosità e quali provvedimenti urgenti intendono assumere per colpire eventuali responsabilità e per imporre il ritiro dal mercato delle maschere che hanno le caratteristiche di quella che ha gravemente ustionato il bambino di Grosseto, al fine di evitare che si verifichino altri analoghi eventi gravi e drammatici.

(4 - 3032)

SIGNORI, BUCCINI, BERMANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Come è noto, la razza « Simmenthal » (pezzata rossa) è stata ingiustamente esclusa dai benefici previsti dalla CEE per l'allevamento delle fattrici ai fini della produzione dei vitelli. Motivo di ciò, secondo alcuni tecnici del Ministero, sarebbe il fatto che tale razza non è specializzata per la produzione di carne.

In merito è da osservare che in numerose zone della Toscana la razza « Simmenthal » si è notevolmente diffusa, soprattutto laddove l'allevamento brado e semibrado presenta caratteristiche favorevoli a tale tipo di bestiame che viene qui allevato esclusivamente per la produzione di carne.

Sono migliaia i capi oggi allevati da coltivatori diretti e da cooperative e l'esperienza fatta in questo dopoguerra dimostra la validità di tale razza sia per l'ambientamento che per le capacità di utilizzazione foraggera, con risultati produttivi che hanno superato ogni più ottimistica previsione.

Non a caso gli allevatori di molte zone della fascia collinare e pedemontana mostrano la tendenza a mantenere ed incrementare l'allevamento della « Simmenthal » dal momento che le caratteristiche ambientali consentono a tale razza una produttività superiore a quella ottenibile da altre.

Ciò premesso, gli interroganti domandano al Ministro se non ritiene giusto e necessario rivedere il provvedimento che esclude la razza « Simmenthal » dall'elenco delle razze ammesse al contributo della CEE, per non colpire e mortificare i numerosi allevatori, i quali, con notevoli sacrifici, hanno compiuto tale scelta ed avrebbero oggi, godendo delle incentivazioni in oggetto, la possibilità di aumentare la produzione di carne, con evidenti positivi effetti sull'intera economia del Paese.

(4 - 3033)

PITTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se risponde a verità la notizia secondo la quale presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti esistono numerosi po-

sti di lavoro disponibili, da assegnare alle categorie degli invalidi di guerra, per servizio, per lavoro, ai ciechi ed ai sordomuti;

2) se detti posti sono stati coperti o meno ai sensi della legge 2 aprile 1968, numero 482;

3) se, nel caso di rispondenza al vero di detta notizia, il Ministro non ritiene di provvedere al più presto a tale copertura, in considerazione del disagio economico e della disoccupazione cronica degli appartenenti alle categorie summenzionate, più drammatici in alcune regioni, come la Basilicata, dove, peraltro, l'esigenza di dislocare e decentrare gli uffici impone una soluzione a breve termine.

(4 - 3034)

CANETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio che si è determinato tra le popolazioni dei comuni di Molini di Triora e Triora e delle frazioni di Andagna, Cetta, Verdeggia e Realdo, in provincia di Imperia, a causa della grossa frana che ha fatto crollare, per una lunghezza di 100 metri, la strada statale n. 548, « della Valle Argentina ».

La frana ha praticamente isolato tutti i centri abitati sopraindicati dal fondo valle e dalla costa ed ha determinato danni che si fanno ascendere a diverse centinaia di milioni di lire. La possibile soluzione di un transito a monte attraverso il passo della Teglia, oppure il colle di Langan, è resa attualmente impossibile, essendo i due passi bloccati, per la loro altitudine (2.000 metri sul livello del mare), dalla neve.

Considerato che la popolazione della Valle Argentina aveva già subito un duro colpo nel settore turistico, e di riflesso su tutta l'economia, a causa del divieto di circolazione nei giorni festivi, si chiede se il Ministro non ritenga necessario dare subito inizio ai lavori di ripristino della strada e valutare, nel contempo, se esistono soluzioni provvisorie (le autorità locali hanno parlato di un ponte in ferro che superi la voragine) tali da eliminare i disagi di quegli abitanti nel minor tempo

possibile, tanto più che si parla di un isolamento di almeno due mesi

(4 - 3035)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni della mancata inclusione dell'aeroporto di Vibo Valentia tra quelli da completare e da rendere compiutamente agibili, tenendo anche presente che, alcuni anni fa, furono eseguiti lavori di prolungamento della pista.

(4 - 3036)

MURMURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali ragioni giustificano la mancanza di dirigenti alle Direzioni provinciali della Calabria, il che provoca numerose lamentele nel personale e negli utenti per gli inevitabili ritardi.

(4 - 3037)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave situazione esistente al Centro spastici di Cagliari, nel quale, secondo quanto si apprende, risulterebbe inadeguata l'assistenza ai ricoverati, tanto che in qualche caso, anziché migliorare, la condizione dei degenti sarebbe addirittura peggiorata, con grave disappunto dei familiari;

2) se gli risulti, altresì, che il dirigente del predetto Centro pare non tenga un comportamento del tutto ortodosso con il personale, specie con le assistenti sociali e le insegnanti elementari, talchè appare urgente:

a) disporre per un'indagine ispettiva atta ad accertare le condizioni di salute dei ricoverati nelle diverse fasi (accertamento, ricovero, terapia);

b) accertare le ragioni del costante stato di « turbativa » tra il personale, disponendo, in pari tempo, dopo gli opportuni e necessari accertamenti, per le conclusioni amministrative che si renderanno idonee ad assicurare lo svolgersi dell'attività lavo-

rativa, nel pieno rispetto della persona umana e dei diritti sanciti nello statuto dei diritti dei lavoratori.

(4 - 3038)

CALIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la Commissione sanitaria provinciale per gli invalidi civili di Altamura, in provincia di Bari (con competenza anche per i comuni di Gravina, Spinazzola e Poggiorsini), da parecchi mesi ha sospeso la propria attività;

se non ritiene che tale stato di cose danneggi gravemente i cittadini dei comuni sopra detti, i quali hanno inoltrato domanda per essere sottoposti a visita sanitaria e vedono la loro stessa domanda giacere inevasa da lunghi mesi.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministro intende assumere per superare le cause che hanno determinato la paralisi della Commissione sanitaria di Altamura, presso la quale giacciono oltre 900 domande.

(4 - 3039)

BONAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nel dicembre dello scorso anno 1973, alla ripresa, davanti ai giudici bolognesi, del processo a carico del dottor Francesco Buscemi e del dottor Angelo Coppola — fino al luglio 1973 rispettivamente direttore e medico del carcere di San Giovanni in Monte di Bologna — chiamati a rispondere della morte del detenuto Giorgio Bertasi, avvenuta in carcere per mancata assistenza, emerse un quadro sconcertante di detto carcere;

che durante il dibattimento, dall'interrogatorio del direttore del carcere, si apprese, infatti, che, se anche « marcavano visita », i detenuti non erano mai esaminati dai medici nei giorni festivi, a meno che non si trattasse di casi gravissimi (l'urgenza era verificata da un altro recluso che assumeva il ruolo di infermiere perchè quello vero doveva pur avere ogni tanto il suo giorno di permesso);

che il direttore emanava ordini di servizio che erano soltanto da trascrivere sui registri, ma che non erano mai applicati;

che le celle destinate ai « nuovi venuti » erano tanto anguste che, una volta, un sostituto procuratore della Repubblica, entratovi per un interrogatorio, si sentì svenire;

che il 22 febbraio 1974, con la ben nota clamorosa fuga da detto carcere di 5 reclusi, si è avuta un'ulteriore conferma della insufficiente sorveglianza e delle condizioni veramente precarie nelle quali vi si svolge la vita, nonchè della sua assoluta inadeguatezza alle più elementari esigenze;

che il personale di custodia è scarsissimo (64 guardie, da dividere in 3 turni, per 270 detenuti) e pertanto viene sottoposto ad un servizio faticosissimo, spesso ingrato e frustrante e, inoltre, mal compensato,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro intenda assumere per incominciare concretamente ad introdurre nel carcere di San Giovanni in Monte di Bologna quella « umanizzazione del trattamento » e quel « miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle carceri che risponde ad un principio di fondo della civiltà giuridica e che può anche concorrere in misura incisiva alla finalità del riadattamento sociale del colpevole », di cui ha giustamente parlato in un suo recente discorso.

(4 - 3040)

PREMOLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Premesso che il Governo ha disatteso le scadenze previste dalla legge speciale per Venezia per quanto riguarda:

a) l'erogazione della quota di lire 25 miliardi, che avrebbe dovuto essere iscritta nel bilancio dell'anno 1973, da suddividere in ragione di 7 miliardi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per i lavori di sua competenza previsti dall'articolo 22 della stessa legge, di una somma proporzionale a quella globale prevista per la trasformazione degli impianti termici da olio combustibile a gas metano o energia elettrica, di 2 miliardi alla Regione Veneto ed agli Enti locali per la formazione dei piani comprensoriali e per la redazione dei piani urbani-

stici e di una somma proporzionale a quella globale di 3 miliardi di lire prevista dall'articolo 19, lettera e), per lo studio e la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli Enti locali;

b) lo sdoppiamento delle Soprintendenze ai monumenti ed alle antichità e gallerie di Venezia e del Veneto, il potenziamento delle loro piante organiche e l'erogazione dei relativi contributi previsti dall'articolo 16 della stessa legge;

c) l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia, nei termini previsti dall'articolo 8 della stessa legge;

d) l'adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia e l'istituzione della sezione specializzata in materia di inquinamento e vigilanza lagunare,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il primo stanziamento di 25 miliardi di lire previsto per il 1973 sia da considerarsi « perduto » ai fini della legge speciale;

2) se abbiano valutato le conseguenze drammatiche della mancata assegnazione delle somme di cui alle premesse, in relazione alle scadenze previste per lo studio dei piani comprensoriali ed urbanistici e per il funzionamento delle Soprintendenze, del Comitato tecnico-scientifico e della Sezione specializzata del Magistrato alle acque, e se non ritengano che tale mancata assegnazione abbia comportato la paralisi totale del risanamento della città;

3) se non ritengano che contrasti con l'obbligo previsto dall'articolo 10 della legge la mancata erogazione dei fondi previsti per la trasformazione degli impianti termici, da effettuarsi nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e con le sanzioni previste nei confronti dei trasgressori, anche in relazione al contributo che la Regione, su delega dello Stato, deve concedere agli utenti che vi abbiano provveduto.

L'interrogante chiede, infine, di sapere quali provvedimenti indilazionabili ed urgenti intenda prendere il Governo affinché una legge dello Stato, sollecitata ed attesa da tutto il mondo civile, abbia concreta attuazione.

(4 - 3041)

BORSARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che a Formigine, in provincia di Modena, vi è un'azienda agricola di 100 ettari, denominata « Stradella », di proprietà dell'Istituto nazionale zootecnico, la quale non è utilizzata da oltre dieci anni a fini sperimentali ed è lasciata in condizioni che non ne consentono un'adeguato sfruttamento sotto il profilo produttivo;

che da tempo si sono costituiti in cooperative distinte due gruppi di coltivatori del luogo, i quali chiedono di poter condurre in forma associata l'azienda medesima, realizzandone l'acquisto con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice;

che il Consiglio comunale di Formigine e quello provinciale di Modena si sono unanimemente espressi a favore della richiesta delle due cooperative, rivendicando condizioni di prezzo equo e l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice.

Per chiedere, inoltre, se non ritenga:

che il persistere dello stato di grave abbandono dell'azienda è in aperto contrasto con l'esigenza, da ogni parte avvertita, di superare la crisi dell'agricoltura, assicurando il rilancio della produzione e facilitando l'accesso alla proprietà della terra dei manuali coltivatori;

che il suo Ministero deve sollecitamente adottare tutte le misure e promuovere gli interventi necessari per assicurare il passaggio in proprietà alle due cooperative dell'azienda « Stradella », corrispondendo alla richiesta dei lavoratori interessati ed alle esigenze locali e nazionali dell'economia agricola.

(4 - 3042)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

TORRELLI, *Segretario:*

n. 4-2917 dei senatori Bloise, Pittella e Signori, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 28 febbraio 1974

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno.

I. Discussione del disegno di legge:

PIERACCINI ed altri. — Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (92).

II. votazione dei disegni di legge:

PELLEGRINO ed altri. — Modificazioni al Codice della navigazione (625).

PELLEGRINO ed altri. — Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal Codice della navigazione (626).

III. Ratifiche di accordi internazionali.

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari